COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92)537 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1992

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e accettazione dei suoi allegati

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'allegata proposta di decisione del Consiglio prevede la conclusione da parte del medesimo della convenzione relativa all'ammissione temporanea (convenzione di Istanbul) del consiglio di cooperazione doganale (CCD), fatta a Istanbul il 26 giugno 1990. Detta convenzione è stata firmata dalla Comunità, con riserva di accettazione, il 28 giugno 1990. Il testo della convenzione figura nell'allegato I della proposta di decisione del Consiglio.

2. Lo scopo della suddetta convenzione è quello di riunire in un solo strumento internazionale tutte le convenzioni esistenti in materia di ammissione temporanea delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) che la Comunità applica già in gran parte, al fine di ovviare ad una dispersione che non favorisce l'espletamento delle formalità doganali di ammissione temporanea. Inoltre, il fatto di disporre di un unico testo consentirà di inserire più facilmente nuove misure relative a tale regime doganale.

3. La convenzione contiene una clausola territoriale di unione doganale che consente ai territori delle parti contraenti che formano una unione doganale o economica di essere considerati come un unico territorio. Essa comprende inoltre delle disposizioni che consentono alla Comunità di divenire parte contraente per le materie di sua competenza. A tale titolo la Comunità esercita, a suo nome, una competenza esclusiva nella maggior parte delle materie trattate dalla convenzione. Anche gli Stati membri esercitano una competenza in taluni settori dell'ammissione temporanea. Tale ripartizione deve figurare nelle notifiche alle quali dovrà procedere la Comunità e delle quali fa parte la dichiarazione di competenza. Dette notifiche figurano nell'allegato III della proposta di decisione del Consiglio.

4. La convenzione, il cui obiettivo è quello di facilitare gli scambi internazionali di merci, e che si compone di un corpo e di vari allegati, ciascuno dei quali relativo a un settore particolare dell'ammissione temporanea, riguarda direttamente il funzionamento dell'unione doganale e, di conseguenza, l'attuazione della politica commerciale della Comunità.

5. Ciascun allegato ha valore di convenzione e può essere accettato separatamente, ad eccezione dell'allegato A relativo ai titoli di ammissione temporanea (carnet ATA e carnet CPD), il quale deve essere accettato contestualmente alla convenzione. Inoltre, all'atto della conclusione di quest'ultima, deve essere accettato almeno un altro allegato.

6. La Commissione ha proceduto ad uno studio comparativo approfondito delle disposizioni della convenzione e della legislazione comunitaria. Da detto esame è emerso che esistono solo poche differenze tra le disposizioni comunitarie e le misure previste dal testo internazionale.

7. Pertanto sembrerebbe possibile concludere la convenzione relativa all'ammissione temporanea ed accettarne tutti i suoi allegati, corredati delle necessarie riserve la cui formulazione è consentita dagli allegati medesimi.

8. Le riserve che la Comunità dovrà formulare figurano nell'allegato II della proposta di decisione del Consiglio.

9. Per facilitare l'applicazione degli allegati A e C della convenzione è inoltre necessario accettare le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale del 25 giugno 1992. Il principio della notifica dell'accettazione delle raccomandazioni figura nell'allegato IV.

10. In considerazione del fatto che le materie trattate dalla convenzione in questione sono per la maggior parte di esclusiva competenza della Comunità a norma dell'articolo 113, e che altri aspetti restano invece di competenza nazionale, la Comunità e i suoi Stati membri devono divenire parti contraenti della convenzione per i settori di rispettiva spettanza.

11. Conclusione

La Commissione raccomanda al Consiglio:

- di concludere, a nome della Comunità, la convenzione relativa all'ammissione temporanea;

- di accettare, a nome della Comunità, tutti i suoi allegati corredati delle riserve di cui all'allegato II della proposta di decisione;

- di accettare, a nome della Comunità, le raccomandazioni del 25 giugno 1992 del Consiglio di cooperazione doganale concernenti il carnet ATA e il carnet CPD, di cui all'allegato IV della proposta di decisione;

- di designare la persona autorizzata a depositare lo strumento di ratifica e a notificare al depositario le condizioni di applicazione e le informazioni di cui agli allegati III e IV della proposta di decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante conclusione della convenzione
relativa all'ammissione temporanea
e accettazione dei suoi allegati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la convenzione relativa all'ammissione temporanea, negoziata nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale e conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990, riguarda gli scambi di merci con i paesi terzi e può pertanto contribuire in modo efficace allo sviluppo degli scambi internazionali;

considerando che, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 6 della convenzione, la Comunità deve notificare al depositario le condizioni di applicazione e le informazioni richieste a norma di talune disposizioni; che, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, le questioni di competenza della Comunità in quanto unione doganale o economica devono formare oggetto di una notifica di competenza al depositario, nella quale figureranno le eccezioni che restano di competenza nazionale;

considerando che occorre accettare contestualmente le raccomandazioni del consiglio di cooperazione doganale relative al carnet ATA e al carnet CPD per facilitare l'applicazione degli allegati A e C della convenzione;

considerando che detta convenzione è stata firmata con riserva di accettazione dal rappresentate autorizzato della Comunità il 28 giugno 1990; che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) di detta convenzione, deve essere depositato uno strumento di ratifica affinché la Comunità divenga parte contraente della convenzione medesima;

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 di detta convenzione, ogni parte contraente deve accettare, al momento della conclusione della convenzione, l'allegato relativo ai titoli di ammissione temporanea (carnet ATA e carnet CPD) e almeno un altro allegato; che, a questo titolo, conviene alla Comunità accettare la totalità degli allegati; che occorre tuttavia corredare detta accettazione di riserve per tener conto di talune esigenze proprie dell'unione doganale e dello stato attuale dell'armonizzazione in materia di ammissione temporanea;

considerando che è pertanto opportuno concludere detta convenzione e accettare detti allegati con le riserve suindicate;

considerando che la partecipazione degli Stati membri rende necessaria l'entrata in vigore simultanea della convenzione per la Comunità e i suoi Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione relativa all'ammissione temporanea è approvata, e i suoi allegati, corredati delle riserve figuranti nell'allegato II della presente decisione, sono accettati a nome della Comunità.

Le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale sono accettate a nome della Comunità, alle condizioni di cui all'allegato IV della presente decisione.

Il testo della convenzione e dei suoi allegati, nonché le riserve agli allegati della convenzione, le notifiche richieste e l'accettazione delle raccomandazioni figurano, rispettivamente, negli allegati I, II, III e IV della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di ratifica della convenzione di cui all'articolo 1 e ad accettare gli allegati corredati delle riserve, parimenti contemplati in detto articolo, nonché a conferirle i poteri necessari ad impegnare la Comunità. Il deposito e l'accettazione si effettuano simultaneamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri.

La persona abilitata notificherà inoltre al Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale le condizioni di applicazione o le informazioni richieste in virtù dell'articolo 24, paragrafo 6 della convenzione, nonché l'accettazione delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente

ALLEGATO II

RISERVE

La Comunità accetta gli allegati della convenzione di Istanbul formulando riserve sulle disposizioni seguenti:

- articolo 18, paragrafo 1 dell'allegato A
- articolo 5, paragrafo 1 dell'allegato B/3
- [articolo 5 dell'allegato B/5 per quanto concerne il materiale scientifico e pedagogico]
- articolo 6 dell'allegato C per quanto concerne i veicoli stradali a motore per uso commerciale e i mezzi di trasporto per uso privato.

ALLEGATO III

NOTIFICHE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 6 della convenzione relativa all'ammissione temporanea, firmata ad Istanbul il 28 giugno 1990, la Comunità europea notifica al Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale, depositario di detta convenzione, che per l'applicazione:

- dell'articolo 8 della convenzione, la Comunità autorizza il trasferimento del beneficio del regime dell'ammissione temporanea a qualsiasi altra persona, alle condizioni indicate in detto articolo;

- dell'articolo 24, paragrafo 7 della convenzione, la Comunità, agendo in quanto unione doganale o economica, è competente per tutte le materie contemplate dalla convenzione, ad eccezione:

 * della determinazione dell'importo dei dazi, tributi, tasse o canoni e imposizioni varie di cui all'articolo 1, lettera b) della convenzione, diversi dai dazi doganali comunitari e delle tasse di effetto equivalente, nonché dai prelievi agricoli e dalle altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola della Comunità;

 * delle notifiche di cui all'articolo 30;

- dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 dell'allegato A, la Comunità accetta ogni titolo di ammissione temporanea per le operazioni di ammissione temporanea effettuate in applicazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari e per il transito doganale;

- dell'articolo 4 dell'allegato E, la Comunità redige un elenco delle merci escluse dal beneficio dell'ammissione temporanea in sospensione parziale, il cui contenuto sarà comunicato al depositario della convenzione.

Per l'applicazione dell'articolo 18 della convenzione, il territorio della Comunità deve essere considerato come un solo territorio per i settori di sua competenza, conformemente alla notifica citata in precedenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 7 della convenzione.

ALLEGATO IV

ACCETTAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE

Per l'applicazione degli allegati A e C della convenzione di Istanbul, la Comunità notifica al Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale la sua accettazione della raccomandazione del 25 giugno 1992 del Consiglio di cooperazione doganale relativa all'accettazione del carnet ATA nel quadro dell'ammissione temporanea, nonché della raccomandazione del 25 giugno 1992 del medesimo Consiglio relativa all'accettazione del carnet CPD nel quadro dell'ammissione temporanea, entro i termini e alle condizioni previsti dalle raccomandazioni medesime. La Comunità applicherà dette raccomandazioni nell'ambito delle sue relazioni con le parti contraenti di una delle convenzioni contemplate da dette raccomandazioni, che le avranno parimenti accettate.

PROGETTO DI DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RIGUARDO ALL'IMPATTO SULL'ATTIVITÀ ECONOMICA

La convenzione di Istanbul, fatta dal Consiglio di cooperazione doganale il 26 giugno 1990 e firmata dalla Comunità con riserva di accettazione il 28 giugno dello stesso anno si prefigge di riunire in un solo strumento tutti i testi internazionali esistenti in materia di ammissione temporanea delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto).

Obiettivo di tale compilazione è facilitare gli scambi internazionali di merci ovviando ad una dispersione che ostacola il corretto espletamento delle formalità doganali di ammissione temporanea e agevolando la successiva integrazione di nuove misure relative a tale regime doganale.

La conclusione della convenzione di cui trattasi da parte della Comunità, in un settore nel quale essa esercita, a suo nome, una competenza esclusiva nella maggior parte delle materie contemplate da tale testo internazionale, può essere pertanto considerata un'azione positiva a beneficio dell'attività economica.

Indice

Corpus della Convenzione

Allegato A relativo ai titoli di ammissione temporanea (Carnet ATA, Carnet CPD)

Allegato B.1 relativo alle merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga

Allegato B.2 relativo al materiale professionale

Allegato B.3 relativo ai contenitori, alle palette, agli imballaggi, ai campioni e alle altre merci importate nel quadro di un'operazione commerciale

Allegato B.4 relativo alle merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione

Allegato B.5 relativo alle merci importate in un intento educativo, scientifico o culturale

Allegato B.6 relativo agli effetti personali dei viaggiatori e alle merci importate a fini sportivi

Allegato B.7 relativo al materiale di propaganda turistica

Allegato B.8 relativo alle merci importate in regime di traffico frontaliero

Allegato B.9 relativo alle merci importate in un intento umanitario

Allegato C concernente i mezzi di trasporto

Allegato D relativo agli animali

Allegato E relativo alle merci importate in sospensione parziale dei dazi e delle tasse all'importazione

CONVENZIONE RELATIVA ALL'AMMISSIONE TEMPORANEA

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale,

CONSTATATA l'attuale insoddisfacente situazione dovuta al moltiplicarsi e alla dispersione delle Convenzioni doganali internazionali relative all'ammissione temporaneea

CONSIDERANDO che questa situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi se altri casi di ammissione temporanea formassero oggetto di normativa internazionale,

TENUTO CONTO dei voti espressi dai rappresentanti del commercio e da altri ambienti interessati che auspicano l'adozione di facilitazioni per l'espletamento delle formalità relative all'ammissione temporanea,

CONSIDERANDO che la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, in particolare, l'adozione di uno strumento internazionale unico raggruppante tutte le Convenzioni esistenti in materia di ammissione temporanea, possono facilitare agli operatori l'accesso alle disposizioni internazionali vigenti in proposito e contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale e di altre forme di scambi internazionali,

CONVINTE che uno strumento internazionale in cui figurino disposizioni uniformi in materia di ammissione temporanea possa arrecare notevoli vantaggi agli scambi internazionali e garantire una maggiore semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali, che costituisce uno dei principali obiettivi del Consiglio di cooperazione doganale,

DECISE a facilitare l'ammissione temporanea semplificando e armonizzando le relative procedure, perseguendo obiettivi di carattere economico, umanitario, culturale, sociale o turistico,

CONSIDERANDO che l'adozione di modelli standardizzati di titoli di ammissione temporanea, in quanto documenti doganali internazionali corredati di una garanzia internazionale, contribuisce a facilitare la procedura di ammissione temporanea quando siano richiesti un documento doganale e una garanzia,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

CAPITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Definizioni

Articolo 1

Per l'applicazione della presente Convenzione si intende per:

a) **"ammissione temporanea"**:
il regime doganale che consente di ricevere in un territorio doganale, in esenzione di dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione di carattere economico, talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), importate in un determinato intento e destinate ad essere riesportate, entro un dato termine, senza avere subito alcuna modifica, se se ne eccettua il normale deprezzamento per l'uso che ne è fatto;

b) **"dazi e tasse all'importazione"**:
i dazi doganali e tutti gli altri tributi, tasse o canoni e imposizioni varie, che vengono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), eccettuati i canoni e le imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

c) **"garanzia"**:
ciò che garantisce, con soddisfazione dell'amministrazione doganale, l'esecuzione di un obbligo nei confronti di questa. La garanzia è detta "globale" quando garantisce l'esecuzione degli obblighi risultanti da parecchie operazioni;

d) **"titolo di ammissione temporanea"**:
il documento doganale internazionale, equivalente alla dichiarazione doganale, che permette d'identificare le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) e che comporta una garanzia valida sul piano internazionale per coprire i dazi e le tasse all'importazione;

e) **"Unione doganale o economica"**:
un'Unione costituita e composta dai membri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della presente Convenzione, competente ad adottare la propria legislazione che è vincolante per i suoi membri nelle materie contemplate dalla presente Convenzione e a decidere, secondo le proprie procedure interne, di firmare, ratificare o aderire alla presente Convenzione;

f) **"persona"**:
sia una persona fisica che una persona giuridica, a meno che il contesto non disponga diversamente;

g) **"Consiglio"**:
l'organizzazione istituita dalla Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, adottata a Bruxelles il 15 dicembre 1950;

h) **"ratifica"**:
la ratifica vera e propria, l'accettazione o l'approvazione.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione della Convenzione

Articolo 2

1. Ogni Parte Contraente s'impegna ad accordare l'ammissione temporanea, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, alle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) che formano oggetto degli Allegati della presente Convenzione.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni proprie dell'Allegato E, l'ammissione temporanea è accordata in esenzione di dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione di carattere economico.

Struttura degli Allegati

Articolo 3

Ogni Allegato della presente Convenzione si compone, in linea di massima:

a) delle definizioni dei principali termini doganali utilizzati nell'Allegato;

b) di disposizioni particolari applicabili alle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), oggetto dell'Allegato.

CAPITOLO III

Disposizioni particolari

Documento e garanzia

Articolo 4

1. A meno che un Allegato non disponga diversamente, ogni Parte Contraente ha il diritto di subordinare l'ammissione temporanea delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) alla presentazione di un documento doganale e alla costituzione di una garanzia.

2. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo 1 venga richiesta una garanzia, le persone che effettuano abitualmente operazioni di ammissione temporanea possono essere autorizzate a costituire una garanzia globale.

3. Salvo disposizioni contrarie previste in un Allegato, l'importo della garanzia non supera l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione la cui riscossione è sospesa.

4. Nel caso di merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) soggette a proibizioni o a restrizioni all'importazione risultanti da leggi e regolamenti nazionali può essere richiesta una garanzia complementare alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

Titoli di ammissione temporanea

Articolo 5

Senza pregiudizio delle operazioni di ammissione temporanea di cui l'Allegato E, ogni Parte Contraente accetta, in sostituzione dei documenti doganali nazionali e a garanzia delle somme di cui all'articolo 8 dell'Allegato A, qualsiasi titolo di ammissione temporanea valido nel suo territorio, rilasciato e utilizzato nelle condizioni di cui al predetto Allegato per le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate temporaneamente in applicazione degli altri Allegati della presente Convenzione da essa accettati.

Identificazione

Articolo 6

Ogni Parte Contraente può subordinare l'ammissione temporanea delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) alla condizione che possano essere identificati all'atto dell'appuramento dell'ammissione temporanea.

Termine per la riesportazione

Articolo 7

1. Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea dovranno essere riesportate nel termine stabilito, ritenuto sufficiente per raggiungere l'obiettivo dell'ammissione temporanea. Questo termine è stabilito in ciascun Allegato.

2. Le autorità doganali possono o accordare un termine più lungo di quello previsto in ciascun Allegato o prorogare il termine iniziale.

3. Quando le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea non possono essere riesportate in seguito ad un sequestro e tale sequestro non è stato effettuato su richiesta di privati, l'obbligo di riesportazione sarà sospeso per tutta la durata del sequestro.

Trasferimento dell'ammissione temporanea

Articolo 8

Ogni Parte Contraente può, a richiesta, autorizzare il trasferimento del beneficio del regime dell'ammissione temporanea ad altra persona, quando questa:

a) soddisfi alle condizioni di cui alla presente Convenzione, e

b) si assuma gli obblighi del beneficiario iniziale dell'ammissione temporanea.

Appuramento dell'ammissione temporanea

Articolo 9

L'appuramento normale dell'ammissione temporanea avviene con la riesportazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea.

Articolo 10

Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea possono essere riesportate con una o più spedizioni.

Articolo 11

Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea possono essere riesportate da un ufficio doganale diverso da quello d'importazione.

Altri possibili casi di appuramento

Articolo 12

L'appuramento dell'ammissione temporanea può essere ottenuto, d'intesa con le autorità competenti, con l'introduzione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in porti franchi, in zone franche o in depositi doganali o con il loro vincolo al regime di transito doganale, in vista della loro successiva esportazione o del loro vincolo ad altra destinazione ammessa.

Articolo 13

L'appuramento dell'ammissione temporanea può essere ottenuto con l'immissione in consumo, quando le circostanze lo giustifichino e la legislazione nazionale lo autorizzi, sempre che siano soddisfatte le condizioni e le formalità in tal caso applicabili.

Articolo 14

1. L'appuramento dell'ammissione temporanea può essere ottenuto se le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), gravemente danneggiate in seguito ad incidente o forza maggiore, sono secondo la decisione delle autorità doganali:

 a) soggette ai dazi e alle tasse all'importazione esigibili alla data in cui sono presentate alla dogana danneggiate, ai fini dell'appuramento dell'ammissione temporanea;

 b) cedute gratuitamente alle autorità competenti del territorio di ammissione temporanea; in tal caso, il beneficiario dell'ammissione temporanea sarà esentato dal pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione; oppure

 c) distrutte, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati; i relativi residui e pezzi recuperati saranno soggetti, in caso di immissione in consumo, ai dazi e alle tasse all'importazione esigibili alla data e nello stato in cui sono presentati alla dogana dopo l'incidente o forza maggiore.

2. L'appuramento dell'ammissione temporanea può essere ottenuto anche se, a richiesta dell'interessato e secondo la decisione delle autorità doganali, le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) ricevono una delle destinazioni previste al precedente paragrafo 1, comma b) o c).

3. L'appuramento dell'ammissione temporanea può essere ottenuto, su richiesta dell'interessato, anche se questi giustifica, con soddisfazione delle autorità doganali, la distruzione o la perdita totale delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in seguito a incidente o forza maggiore. In tal caso, il beneficiario dell'ammissione temporanea sarà esentato dal pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione.

CAPITOLO IV

Disposizioni diverse

Riduzione delle formalità

Articolo 15

Ogni Parte Contraente riduce al minimo le formalità doganali relative alle facilitazioni previste dalla presente Convenzione e pubblica, al più presto, i regolamenti che emana a proposito di queste formalità.

Autorizzazione preliminare

Articolo 16

1. Quando l'ammissione temporanea sia subordinata ad un'autorizzazione preliminare, questa è concessa quanto prima dall'ufficio doganale competente.

2. Quando, in casi eccezionali, sia richiesta un'autorizzazione diversa dall'autorizzazione doganale, questa è concessa al più presto.

Facilitazioni minime

Articolo 17

Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono facilitazioni minime e non ostano all'applicazione di facilitazioni maggiori che talune Parti Contraenti accordano o accorderanno, sia con disposizioni unilaterali sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali.

Unioni doganali o economiche

Articolo 18

1. Per l'applicazione della presente Convenzione i territori delle Parti Contraenti che formano un'Unione doganale o economica possono essere considerati come un solo territorio.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto per le Parti Contraenti che formano un'Unione doganale o economica di prevedere norme particolari applicabili alle operazioni di ammissione temporanea sul territorio di tale Unione, sempre che tali norme non diminuiscano le facilitazioni previste dalla presente Convenzione.

Proibizioni e restrizioni

Articolo 19

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all'applicazione delle proibizioni e delle restrizioni derivanti da leggi e regolamenti nazionali e basati su considerazioni di carattere non economico, ad esempio considerazioni di carattere morale o di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di igiene o sanità pubblica o su considerazioni di carattere veterinario o fitosanitario o relative alla protezione delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione o relative alla protezione dei diritti di autore e della proprietà industriale.

Infrazioni

Articolo 20

1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione rende il trasgressore, sul territorio della Parte Contraente in cui l'infrazione è stata commessa, passibile delle sanzioni previste dalla normativa di tale Parte Contraente.

2. Quando non sia possibile determinare il territorio in cui è stata commessa l'infrazione, si ritiene che essa sia stata commessa nel territorio della Parte Contraente in cui è stata constatata.

Scambio d'informazioni

Articolo 21

Le Parti Contraenti si comunicano mutualmente, su richiesta e nella misura autorizzata dalla normativa nazionale, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Comitato di gestione

Articolo 22

1. Viene costituito un comitato di gestione incaricato di esaminare l'applicazione della presente Convenzione e di predisporre qualsiasi misura atta a garantire l'interpretazione e applicazione uniforme e di esaminare qualsiasi emendamento proposto. Esso decide l'incorporazione nella presente Convenzione di nuovi Allegati.

2. Le Parti Contraenti sono membre del comitato di gestione. Il comitato può decidere che l'amministrazione competente di qualsiasi membro, Stato o territorio doganale di cui all'articolo 24 della presente Convenzione che non sia Parte Contraente o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possano assistere alle riunioni del comitato, per le questioni che li interessano, in qualità di osservatori.

3. Il Consiglio fornisce al comitato i servizi di segreteria necessari.

4. Il comitato procede, in occasione di ciascuna sessione, all'elezione del presidente e del vicepresidente.

5. Le amministrazioni compententi delle Parti Contraenti comunicano al Consiglio proposte motivate di emendamenti alla presente Convenzione nonché le domande d'iscrizione di questioni all'ordine del giorno delle sessioni del comitato. Il Consiglio informa di tali comunicazioni le autorità competenti delle Parti Contraenti e dei membri, Stati o territori doganali di cui all'articolo 24 della presente Convenzione che non sono Parti Contraenti.

6. Il Consiglio convoca il comitato ad una data stabilita da quest'ultimo e anche su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due Parti Contraenti. Esso trasmette il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle Parti Contraenti e dei membri, Stati o territori doganali di cui all'articolo 24 della presente Convenzione che non sono Parti Contraenti, almeno sei settimane prima della sessione del comitato.

7. Su decisione del comitato, presa a norma delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio invita le amministrazioni competenti dei membri, Stati o territori doganali di cui all'articolo 24 della presente Convenzione che non sono Parti Contraenti, nonché le organizzazioni internazionali interessate, a farsi rappresentare alle sessioni del comitato da osservatori.

8. Le proposte sono messe ai voti. Ogni Parte Contraente rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse dalle proposte di emendamento della presente Convenzione sono adottate dal comitato a maggioranza dei suffragi espressi dai membri presenti e votanti. Le proposte di emendamento della presente Convenzione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai membri presenti e votanti.

9. Quando si applichi l'articolo 24, paragrafo 7, della presente Convenzione le Unioni doganali o economiche, Parti Contraenti della Convenzione, dispongono, in caso di voto, unicamente di un numero di voti eguale al totale dei voti attribuibili ai loro membri che sono Parti Contraenti della presente Convenzione.

10. Prima della chiusura della sessione il comitato adotta una relazione.

11. In mancanza di disposizioni pertinenti nel presente articolo, nei casi appropriati si applicherà il regolamento interno del Consiglio, salvo decisione contraria del comitato.

Soluzione delle controversie

Articolo 23

1. Qualsiasi controversia tra due o più Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione dovrà essere composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti fra le Parti.

2. Qualsiasi controversia che non abbia potuto essere composta mediante negoziati diretti verrà sottoposta dalle parti in causa al comitato di gestione che la esaminerà e formulerà delle raccomandazioni per la sua composizione.

3. Le parti in causa possono convenire preventivamente di accettare le raccomandazioni del comitato di gestione.

Firma, ratifica e adesione

Articolo 24

1. Qualsiasi membro del Consiglio e qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può diventare Parte Contraente della presente Convenzione:

 a) firmandola senza riserva di ratifica;

 b) depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato con riserva di ratifica; oppure

 c) aderendovi.

2. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o durante le sessioni del Consiglio nel corso delle quali è stata adottata o, successivamente, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, fino al 30 giugno 1991. Dopo tale data la Convenzione resterà aperta alla loro adesione.

3. Ogni Stato o governo di un territorio doganale distinto, proposto da una Parte Contraente ufficialmente incaricata dello svolgimento delle sue relazioni diplomatiche ma che è autonomo nel condurre le proprie relazioni commerciali, non membro delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che abbia ricevuto in proposito un invito dal depositario su richiesta del comitato di gestione, può diventare Parte Contraente della presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

4. Ogni membro, Stato o territorio doganale di cui al paragrafo 1 o 3 del presente articolo, precisa, al momento di firmare senza riserva di ratifica, di ratificare la presente Convenzione o di aderirvi, gli Allegati che accetta, rimanendo inteso che è tenuto ad accettare l'Allegato A e almeno un altro Allegato. Esso può successivamente notificare al depositario di accettare uno o più altri Allegati.

5. Le Parti Contraenti che accettino un nuovo Allegato che il comitato di gestione decide di incorporare nella presente Convenzione lo notificano al depositario conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

6. Le Parti Contraenti notificano al depositario le condizioni d'applicazione o le informazioni richieste a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 24, paragrafo 7, della presente Convenzione, dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 dell'Allegato A e dell'articolo 4 dell'Allegato E. Esse notificano anche qualsiasi cambiamento intervenuto nell'applicazione di tali disposizioni.

7. Ogni Unione doganale o economica può, conformemente alle disposizioni del presente articolo, paragrafi 1, 2 e 4, diventare Parte Contraente della presente Convenzione. Siffatta Unione doganale o economica informa il depositario delle sue competenze in relazione alle materie contemplate dalla presente Convenzione. Tale Unione doganale o economica, Parte Contraente della presente Convenzione, esplica, per le questioni di sua competenza e a suo proprio nome, i diritti e si assume le responsabilità che la presente Convenzione conferisce ai suoi membri, Parti Contraenti della presente Convenzione. In tal caso, detti membri non sono abilitati ad esercitare questi diritti individualmente, compreso il diritto di voto.

Depositario

Articolo 25

1. La presente Convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e tutti gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio.

2. Il depositario:

a) riceve i testi originali della presente Convenzione e provvede alla loro custodia;

b) predispone copie certificate conformi ai testi originali della presente Convenzione e le trasmette ai membri e alle Unioni doganali o economiche di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 7, della presente Convenzione;

c) riceve qualsiasi firma con o senza riserva di ratifica, ratifica o adesione alla presente Convenzione, riceve e custodisce tutti gli strumenti, le notifiche e comunicazioni relative alla presente Convenzione;

d) controlla che una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione relativa alla presente Convenzione siano fatti nella debita forma e, all'occorrenza, provvede a farlo presente alla Parte in causa;

e) notifica alle Parti Contraenti della presente Convenzione, agli altri firmatari, ai membri del Consiglio che non sono Parti Contraenti della presente Convenzione e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

- le firme, ratifiche, adesioni e accettazioni di Allegati di cui all'articolo 24 della presente Convenzione;

- i nuovi Allegati che il comitato di gestione decide d'incorporare nella Convenzione;

- la data in cui la presente Convenzione e ciascuno dei suoi Allegati entrano in vigore conformemente all'articolo 26 della presente Convenzione;

- le notifiche ricevute conformemente agli articoli 24, 29, 30 e 32 della presente Convenzione;

- le denunzie ricevute conformemente all'articolo 31 della presente Convenzione;

- gli emendamenti ritenuti accettati conformemente all'articolo 32 della presente Convenzione e la data della loro entrata in vigore.

3. Quando insorga una controversia tra una Parte Contraente e il depositario riguardo all'esplicazione delle mansioni di quest'ultimo, il depositario o la Parte in causa deve informare le altre Parti Contraenti e i firmatari o, all'occorrenza, il Consiglio.

Entrata in vigore

Articolo 33

1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque membri o Unioni doganali o economiche di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 7, della presente Convenzione, hanno firmato la presente Convenzione senza riserva di ratifica o hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione.

2. Nei confronti di qualsiasi Parte Contraente che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o vi aderisca dopo che cinque membri o Unioni doganali o economiche hanno o firmato la Convenzione senza riserva di ratifica o depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui tale Parte Contraente ha firmato senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

3. Qualsiasi Allegato della presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque membri o Unioni doganali o economiche hanno accettato tale Allegato.

4. Nei confronti di qualsiasi Parte Contraente che accetti un Allegato dopo che cinque membri o Unioni doganali o economiche l'hanno accettato, tale Allegato entra in vigore tre mesi dopo la data in cui tale Parte Contraente ha notificato la propria accettazione. Tuttavia, nessun Allegato entra in vigore nei confronti di una Parte Contraente prima che la stessa Convenzione sia entrata in vigore nei confronti di tale Parte Contraente.

Disposizione abrogativa

Articolo 27

All'entrata in vigore di un Allegato della presente Convenzione recante una disposizione abrogativa, tale Allegato abrogherà e sostituirà le convenzioni o le disposizioni delle convenzioni che formano oggetto della disposizione abrogativa negli scambi tra le Parti Contraenti che hanno accettato tale Allegato e che sono Parti Contraenti delle predette convenzioni.

Convenzione e Allegati

Articolo 28

1. Per l'applicazione della presente Convenzione gli Allegati in vigore nei confronti di una Parte Contraente costituiscono parte integrante della Convenzione; per quanto riguarda tale Parte Contraente, qualsiasi riferimento alla Convenzione si applica anche, di conseguenza, a tali Allegati.

2. Ai fini della votazione in seno al comitato di gestione ogni Allegato è considerato costituire una Convenzione separata.

Riserve

Articolo 29

1. Si ritiene che ogni Parte Contraente che accetti un Allegato ne accetti tutte le disposizioni, a meno che non notifichi al depositario, al momento dell'accettazione del predetto Allegato o in un secondo tempo, la disposizione o le disposizioni su cui formula delle riserve, quando tale possibilità sia prevista nell'Allegato in causa, indicando le disparità esistenti tra le disposizioni della propria legislazione nazionale e le disposizioni in oggetto.

2. Ogni Parte Contraente esamina, almeno ogni cinque anni, le disposizioni su cui ha formulato delle riserve, raffrontandole alle disposizioni della propria legislazione nazionale e notifica al depositario i risultati di tale esame.

3. Ogni Parte Contraente che abbia formulato delle riserve può, in qualsiasi momento, toglierle, in toto o in parte, dandone notifica al depositario e indicando la data in cui tali riserve vengono tolte.

Estensione territoriale

Articolo 30

1. Ogni Parte Contraente può, o al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o dell'adesione, o in un secondo tempo, notificare al depositario che la presente Convenzione si estende all'insieme o ad alcuni dei territori le cui relazioni internazionali sono sotto la sua responsabilità. Tale notifica ha efficacia tre mesi dopo la data in cui il depositario la riceve. Tuttavia, la Convenzione non può applicarsi ai territori designati nella notifica prima di essere entrata in vigore nei confronti della Parte Contraente interessata.

2. Ogni Parte Contraente che abbia notificato, in applicazione del presente articolo, paragrafo 1, che la presente Convenzione si estende a un territorio le cui relazioni internazionali sono sotto la sua responsabilità, può notificare al depositario, alle condizioni di cui all'articolo 31 della presente Convenzione, che tale territorio cesserà di applicare la Convenzione.

Denunzia

Articolo 31

1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte Contraente può denunciarla in qualsiasi momento dopo la data della sua entrata in vigore, quale è stabilita all'articolo 26 della presente Convenzione.

2. La denunzia è notificata a mezzo di strumento scritto depositato presso il depositario.

3. La denunzia ha efficacia sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto lo strumento di denunzia.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sono applicabili anche per quanto riguarda gli Allegati della Convenzione; ogni Parte Contraente può, in qualsiasi momento dopo la data della loro entrata in vigore, quale è stabilita all'articolo 26 della presente Convenzione, annullare l'accettazione di uno o più Allegati. La Parte Contraente che annulla l'accettazione di tutti gli Allegati è ritenuta aver denunziato la Convenzione. Inoltre, la Parte Contraente che annulli l'accettazione dell'Allegato A, pur continuando ad accettare gli altri, è ritenuta aver denunziato la Convenzione.

Procedura modificativa

Articolo 32

1. Il comitato di gestione, riunito alle condizioni di cui all'articolo 22 della presente Convenzione, può raccomandare emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi Allegati.

2. Il testo di qualsiasi emendamento così raccomandato è comunicato dal depositario alle Parti Contraenti della presente Convenzione, agli altri firmatari e ai membri del Consiglio che non sono Parti Contraenti della presente Convenzione.

3. Ogni raccomandazione di emendamento comunicata conformemente al paragrafo precedente entra in vigore nei confronti di tutte le Parti Contraenti nel termine di sei mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di dodici mesi che segue la data della comunicazione della raccomandazione di emendamento, qualora in tale periodo una Parte Contraente non abbia notificato al depositario obiezioni alla predetta raccomandazione di emendamento.

4. Se un'obiezione alla raccomandazione di emendamento è stata notificata al depositario da una Parte Contraente prima della scadenza del termine di dodici mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si reputa che l'emendamento non sia stato accettato e rimane privo di effetti.

5. Ai fini della notifica di un'obiezione, ogni Allegato è reputato costituire una Convenzione separata.

Accettazione degli emendamenti

Articolo 33

1. Ogni Parte Contraente che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca è reputata aver accettato gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

2. Ogni Parte Contraente che accetti un Allegato è reputata aver accettato gli emendamenti a tale Allegato entrati in vigore alla data in cui notifica al depositario la propria accettazione, salvo il caso in cui abbia formulato riserve conformemente alle disposizioni dell'articolo 29 della presente Convenzione.

Registrazione e testi autentici

Articolo 34

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretario delle Nazioni Unite, su richiesta del depositario.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, il 26 giugno 1990 in un solo esemplare in inglese e in francese, i due testi facendo ugualmente fede. Il depositario è invitato a predisporre e a trasmettere traduzioni ufficiali della presente Convenzione in arabo, cinese, spagnolo e russo.

ALLEGATO A

ALLEGATO RELATIVO AI TITOLI DI AMMISSIONE TEMPORANEA (CARNET ATA, CARNET CPD)

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Allegato, si intende per:

a) **"titolo di ammissione temporanea"**
il documento doganale internazionale, utilizzato per la dichiarazione in dogana, che permette d'identificare le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) e che comporta una garanzia valida sul piano internazionale per coprire i dazi e le tasse all'importazione;

b) **"carnet ATA"**:
il titolo di ammissione temporanea utilizzato per l'ammissione temporanea delle merci, ad eccezione dei mezzi di trasporto;

c) **"carnet CPD"**:
il titolo di ammissione temporanea utilizzato per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto;

d) **"catena di garanti"**:
il sistema di garanzia gestito da un'organizzazione internazionale cui sono affiliate le associazioni garanti;

e) **"organizzazione internazionale"**:
l'organizzazione cui sono affiliate le associazioni nazionali abilitate a garantire e a rilasciare i titoli di ammissione temporanea;

f) **"associazione garante"**:
l'associazione, riconosciuta dall'autorità doganale di una Parte Contraente, che garantisce le somme di cui all'articolo 8 del presente Allegato nel territorio di detta Parte Contraente e che è affiliata ad una catena di garanti;

g) **"associazione emittente"**:
l'associazione autorizzata dall'autorità doganale a rilasciare i titoli di ammissione temporanea, affiliata, direttamente o indirettamente, ad una catena di garanti;

h) **"associazione emittente corrispondente"**:
l'associazione emittente stabilita in un'altra Parte Contraente, affiliata alla medesima catena di garanti;

i) **"transito doganale"**
il regime doganale al quale sono vincolate le merci trasportate sotto controllo doganale da un ufficio doganale ad un altro.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

1. Ciascuna Parte Contraente accetta, in sostituzione dei propri documenti doganali nazionali e a garanzia delle somme di cui all'articolo 8 del presente Allegato, alle condizioni dell'articolo 5 della presente Convenzione, qualsiasi titolo di ammissione temporanea valido nel proprio territorio, emesso e utilizzato alle condizioni stabilite nel presente Allegato, per le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate temporaneamente in applicazione degli altri Allegati alla presente Convenzione da essa accettati.

2. Ciascuna Parte Contraente può egualmente accettare qualsiasi titolo di ammissione temporanea, emesso e utilizzato alle medesime condizioni, per le operazioni di ammissione temporanea effettuate in applicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali.

3. Ciascuna Parte Contraente può accettare per il transito doganale qualsiasi titolo di ammissione temporanea emesso e utilizzato alle medesime condizioni.

4. Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) che devono essere sottoposte a lavorazione o riparazione non possono essere importate a fronte di un titolo di ammissione temporanea.

Articolo 3

1. I titoli di ammissione temporanea sono conformi ai modelli figuranti nelle Appendici del presente Allegato: per il carnet ATA vedasi nell'Appendice I, per il carnet CPD l'Appendice II.

2. Le Appendici del presente Allegato ne costituiscono parte integrante.

CAPITOLO III

Garanzia ed emissione
dei titoli di ammissione temporanea

Articolo 4

1. Alle condizioni e con le garanzie da essa stabilite, ciascuna Parte Contraente potrà abilitare talune associazioni garanti a garantire e a rilasciare i titoli di ammissione temporanea, sia direttamente, sia tramite associazioni emittenti.

2. Un'associazione garante potrà essere riconosciuta da una Parte Contraente solo se la sua garanzia copre le responsabilità da assumere in questa Parte Contraente in occasione di operazioni effettuate a fronte di titoli di ammissione temporanea rilasciati dalle associazioni emittenti corrispondenti.

Articolo 5

1. Le associazioni emittenti non possono rilasciare titoli di ammissione temporanea la cui validità sia superiore ad un anno a decorrere dal giorno del rilascio.

2. Qualsiasi modifica apportata dalle associazioni emittenti alle indicazioni figuranti nel titolo di ammissione temporanea deve essere debitamente approvata dall'associazione emittente o dall'associazione garante. Dopo l'accettazione dei titoli da parte dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea non sarà più permessa alcuna modifica senza l'approvazione della predetta autorità.

3. Dopo il rilascio del carnet ATA alla lista delle merci figurante sul verso della copertina e all'occorrenza sui fogli supplementari allegati (lista generale) non può più essere aggiunta alcuna merce.

Articolo 6

Sul titolo di ammissione temporanea devono figurare:

- il nome dell'associazione emittente;

- il nome della catena di garanti internazionale;

- i paesi o i territori doganali in cui il titolo è valido, e

- il nome delle associazioni garanti in tali paesi o territori doganali.

Articolo 7

Il termine stabilito per la riesportazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate a fronte di un titolo di ammissione temporanea non può, in alcun caso, superare il termine di validità del medesimo.

CAPITOLO IV

Garanzia

Articolo 8

1. Ciascuna associazione garante garantisce all'autorità doganale della Parte Contraente in cui ha sede il pagamento dell'ammontare dei dazi e delle tasse all'importazione e delle altre somme esigibili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della presente Convenzione, in caso di mancata osservanza delle condizioni stabilite per l'ammissione temporanea o per il transito doganale di merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) introdotte in tale territorio a fronte di un titolo di ammissione temporanea rilasciato da un'associazione emittente corrispondente. Essa è tenuta, congiuntamente e solidamente con le persone debitrici delle somme suindicate, al pagamento delle stesse.

2. Carnet ATA

 L'associazione garante non è tenuta al pagamento di una somma che superi di oltre il 10% l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione.

 Carnet CPD

 L'associazione garante non è tenuta al pagamento di una somma che superi l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente maggiorato dei diritti di mora.

3. Quando l'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea abbia scaricato senza riserve un titolo di ammissione temporanea di talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) non può più richiedere all'associazione garante, per quanto riguarda tali merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, una richiesta di pagamento in garanzia può ancora essere fatta all'associazione garante se in un secondo tempo si constati che lo scarico è stato ottenuto irregolarmente o fraudolentemente o vi è stata violazione delle condizioni alle quali la temporanea importazione o il transito doganale erano subordinati.

4. Carnet ATA

L'autorità doganale non può mai esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la sua richiesta non è stata presentata entro un anno dalla data di scadenza del carnet ATA.

Carnet CPD

L'autorità doganale non può mai esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 del presente articolo se a quest'ultima non è stato comunicato il mancato scarico del carnet CPD nel termine di un anno a decorrere dalla data di scadenza del medesimo. L'autorità doganale fornirà informazioni all'associazione garante sul calcolo dei dazi e delle tasse all'importazione entro un anno dalla comunicazione del mancato scarico. La responsabilità dell'associazione garante in merito a queste somme decadrà se le predette informazioni non saranno fornite nel termine stabilito.

CAPITOLO V

Regolarizzazione dei titoli di ammissione temporanea

Articolo 9

1. Carnet ATA

a) Le associazioni garanti hanno sei mesi di tempo a decorrere dalla data in cui l'autorità doganale richiede il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente Allegato per fornire la prova della riesportazione delle merci in causa, alle condizioni previste dal presente Allegato, o di ogni altro scarico regolare del carnet ATA.

b) Se tale prova non è fornita nel termine stabilito, l'associazione garante deposita immediatamente tali somme o le versa a titolo provvisorio. Questo deposito o versamento diventa definitivo alla scadenza di un termine di tre mesi dalla data del deposito o del versamento stesso. In quest'ultimo periodo l'associazione garante può ancora, in vista della restituzione delle somme depositate o versate, fornire le prove di cui al punto a) del presente paragrafo.

c) Per le Parti Contraenti le cui leggi e i cui regolamenti non prevedano il deposito o il versamento provvisorio dei dazi e delle tasse all'importazione, i pagamenti che venissero fatti alle condizioni di cui al punto b) del presente paragrafo sono da considerarsi definitivi, ma il loro ammontare è rimborsato qualora le prove di cui al punto a) del presente paragrafo siano fornite in un termine di tre mesi dalla data del pagamento.

2. Carnet CPD

a) Le associazioni garanti hanno un anno di tempo a decorrere dalla data della comunicazione del mancato scarico dei carnet CPD per fornire la prova della riesportazione dei mezzi di trasporto, alle condizioni previste dal presente Allegato, o di ogni altro scarico regolare del carnet CPD. Tuttavia, questo periodo può avere efficacia solo a decorrere dalla data di scadenza dei carnet CPD. Se l'autorità doganale contesta la validità della prova fornita deve informare di ciò l'associazione garante entro un termine non superiore ad un anno.

b) Se tale prova non è fornita nel termine stabilito, l'associazione garante dovrà depositare o versare a titolo provvisorio, nel termine massimo di tre mesi, i dazi e le tasse all'importazione da pagare. Questo deposito o versamento diventa definitivo alla scadenza di un termine di un anno a decorrere dalla data del deposito o del versamento stesso. In quest'ultimo periodo l'associazione garante può ancora, in vista della restituzione delle somme depositate o versate, fornire le prove di cui al punto a) del presente paragrafo.

c) Per le Parti Contraenti le cui leggi e i cui regolamenti non prevedano il deposito o il versamento provvisorio dei dazi e delle tasse all'importazione, i pagamenti che venissero fatti alle condizioni di cui al punto b) del presente paragrafo sono da considerarsi definitivi, ma il loro ammontare è rimborsato qualora le prove di cui al punto a) del presente paragrafo siano fornite nel termine di un anno a decorrere dalla data del pagamento.

Articolo 10

1. La prova della riesportazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate a fronte di un titolo di ammissione temporanea è fornita dalla matrice "riesportazione" di tale titolo, debitamente compilata, su cui è stato apposto il timbro dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea.

2. Se non è stato accertato che la riesportazione ha avuto luogo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea può accettare come prova della riesportazione, anche dopo la scadenza del titolo di ammissione temporanea:

a) le diciture apposte dall'autorità doganale di un'altra Parte Contraente sui titoli di ammissione temporanea, all'atto dell'importazione o della reimportazione, oppure sul certificato emesso da detta autorità che si fonda sulle diciture apposte su un volet staccato dal titolo all'atto dell'importazione o della reimportazione nel loro territorio, sempre che tali diciture si riferiscano ad una importazione o ad una reimportazione che si possa stabilire essere effettivamente avvenuta dopo la riesportazione di cui si deve fornire la prova;

(b) qualsiasi altra prova che stabilisca che le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) si trovano fuori di detto territorio.

3. Nel caso in cui l'autorità doganale di una Parte Contraente dispensi dalla riesportazione talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) ammessi sul suo territorio a fronte di un titolo di ammissione temporanea, l'associazione garante è liberata dai suoi obblighi solamente quando tale autorità abbia attestato, sul titolo in causa, che la posizione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) è stata regolarizzata.

Articolo 11

Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente Allegato, l'autorità doganale si riserva il diritto di riscuotere una tassa di regolarizzazione.

CAPITOLO VI

Disposizioni diverse

Articolo 12

I visti dei titoli di ammissione temporanea utilizzati alle condizioni previste dal presente Allegato non danno luogo al pagamento di una rimunerazione a favore dei servizi doganali quando quest'operazione venga effettuata negli uffici doganali e durante l'orario di apertura ordinario.

Articolo 13

In caso di distruzione, perdita o furto di un titolo di ammissione temporanea relativo a merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) che si trovano nel territorio di una Parte Contraente, l'autorità doganale di detta Parte Contraente accetta, a richiesta dell'associazione emittente e fatta salva l'osservanza delle condizioni che tale autorità avrà stabilito, un titolo sostitutivo la cui validità scadrà alla stessa data del titolo sostituito.

Articolo 14

1. Quando sia previsto che l'operazione di ammissione temporanea superi il termine di validità del titolo di ammissione temporanea e il suo titolare non sia in grado di riesportare le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) entro tale termine, l'associazione che ha emesso il titolo può rilasciare un titolo sostitutivo. Quest'ultimo sarà sottoposto a controllo da parte delle autorità doganali delle Parti Contraenti in causa. Al momento dell'accettazione del titolo sostitutivo le autorità doganali interessate procedono allo scarico del titolo sostituito.

2. La validità dei carnet CPD può essere prorogata soltanto una volta per un periodo non superiore ad un anno. Dopo tale termine dovrà essere rilasciato un nuovo carnet, in sostituzione del precedente, che dovrà essere accettato dall'autorità doganale.

Articolo 15

Quando si applichi l'articolo 7, paragrafo 3, della presente Convenzione, l'autorità doganale notifica, per quanto possibile, all'associazione garante i sequestri effettuati, da essa o su sua richiesta, di merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) coperte da un titolo di ammissione temporanea garantito da tale associazione e le comunicano le misure che intendono adottare.

Articolo 16

In caso di frode, d'infrazione o di abuso, le Parti Contraenti hanno il diritto, nonostante le disposizioni del presente Allegato, di procedere contro le persone che si avvalgono di un titolo di ammissione temporanea per recuperare i dazi e le tasse all'importazione e le altre somme esigibili nonché per reclamare il pagamento delle penalità di cui tali persone sarebbero passibili. In questo caso, le associazioni devono coadiuvare le autorità doganali.

Articolo 17

Sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione e non sono sottoposti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione i titoli di ammissione temporanea, o le parti di questi titoli, rilasciati o destinati ad essere rilasciati nel territorio d'importazione dei medesimi e che sono spediti alle associazioni emittenti da un'associazione garante, da un'organizzazione internazionale o dall'autorità doganale di una Parte Contraente. Agevolazioni analoghe sono concesse all'esportazione.

Articolo 18

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, in merito all'accettazione dei carnet ATA per il traffico postale.

2. Nessun'altra riserva può essere formulata sul presente Allegato.

Articolo 19

1. Al momento della sua entrata in vigore il presente Allegato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 della presente Convenzione, abrogherà e sostituirà la Convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, Bruxelles, 6 dicembre 1961, negli scambi tra le Parti Contraenti che hanno accettato tale Allegato e che sono Parti Contraenti della predetta Convenzione.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i carnet ATA che sono stati rilasciati in applicazione della Convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, 1961, prima dell'entrata in vigore del presente Allegato, saranno accettati fino al termine delle operazioni per le quali sono stati rilasciati.

Appendice I à l'Annexe A
Appendix I to Annex A
Appendice I all'Allegato A

MODELE DE CARNET ATA
MODEL OF ATA CARNET
MODELLO DI CARNET ATA

Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais
et au besoin, dans une deuxième langue.

Les dimensions du carnet ATA sont 396 x 210 mm
et celles des volets 297 x 210 mm

The ATA carnet shall be printed in English or French
and may also be printed in a second language.

The size of the ATA carnet shall be 396 x 210 mm
and that of the vouchers 297 x 210 mm

Il carnet ATA è stampato in francese o in inglese
e, all'occorrenza, in una seconda lingua.

Il formato del carnet ATA è di 396 x 210 mm
e quello dei volets 297 x 210 mm

Issuing Association
Association émettrice
Associazione emittente
INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN.....
CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE
Catena di garanti internazionale

.....Issuing Association
Association émettrice
Associazione emittente
.....INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN
CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE
Catena di garanti internazionale

CARNET ATA CARNET
FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS
POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES
PER L'AMMISSIONE TEMPORANEA DI MERCI

Convention on Temporary Admission
Convention relative à l'Admission Temporaire
Convenzione sull'Ammissione temporanea

(Before completing the Carnet, please read Notes on cover page 3)
(Avant de remplir le carnet, lire la notice en page 3 de la couverture)
(Prima di compilare il carnet leggere le istruzioni figuranti a pagina 3 della copertina

A. HOLDER AND ADDRESS/TITULAIRE ET ADRESSE/TITOLARE E INDIRIZZO	FOR ISSUING ASSOCIATION USE / RESERVE A L'ASSOCIATION EMETTRICE / RISERVATO ALL'ASSOCIAZIONE EMITTENTE FRONT COVER / COUVERTURE / COPERTINA
	(a) ATA CARNET No. / CARNET ATA N° / CARNET ATA N.
B. REPRESENTED BY*/ REPRESENTE PAR* / RAPPRESENTATO DA*	(b) ISSUED BY / DELIVRE PAR / RILASCIATO DA
C. INTENDED USE OF GOODS/UTILISATION PREVUE DES MARCHANDISES/ PREVISTA UTILIZZAZIONE DELLE MERCI	(c) VALID UNTIL / VALABLE JUSQU'AU / VALIDO FINO AL year/month/day (inclusive) / annee/mois/jour(inclus) / anno/mese/giorno (compreso)

This Carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the following associations:/ Ce carnet est valable dans les pays/territoires douaniers ci-après, sous la garantie des associations suivantes: / Questo carnet è valido nei seguenti paesi/territori doganali, con la garanzia delle seguenti associazioni:

The holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country/Customs territory of departure and the countries/Customs territories of temporary admission. / A charge pour le titulaire et son représentant de se conformer aux lois et règlements du pays/territoire douanier de départ et des pays/territoires douaniers d'admission temporaire. / Il titolare ed il suo rappresentante sono tenuti a conformarsi alle leggi ed ai regolamenti del paese/territorio doganale di partenza e dei paesi/territorio doganali di ammissione temporanea.

CERTIFICATE BY CUSTOMS AUTHORITIES / Attestation des autorités douanières
ATTESTATO DELL'AUTORITA' DOGANALE

a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following item No(s) of the General List/Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7 en regard du (des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale /Apposizione delle marche d'identificazione indicate nella colonna 7 a fronte del(i) seguente (i) numero(i) d'ordine figurante(i) nella lista generale
.....

b) Goods examined*/Vérifié les marchandises*/Verifica delle merci*

Yes / Oui / Si ☐ No / Non / No ☐

c) Registered under Reference No.*/.....
Enregistré sous le numéro* / Registrato sotto il N.*

d)/.../...
Customs Office Place — Date(Y/M/D)/ Signature and Stamp /
Bureau de Douane Lieu — Date(A/M/J) Signature et Timbre /
Ufficio doganale Luogo — Data (a/m/g) Firma e timbro

Signature of authorised official and stamp of the Issuing Association / Signature du délégué et timbre de l'association émettrice / Firma del delegato e timbro dell'associazione emittente

...../...../.....
Place and Date of issue (year/month/day)
Lieu et date d'émission (année/mois/jour)
Luogo e data di emissione (anno/mese/giorno)

x.....x
Signature of Holder / Signature du titulaire / Firma del titolare

* If applicable / * S'il y a lieu /* Se del caso

Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s) of the General List: /Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7, en regard du(des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale: /Apposizione delle marche d'identificazione indicate nella colonna 7 a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine figurante(i) nella lista generale			
.....		/...../.....	
Customs Office Bureau de douane Ufficio doganale	Place Lieu Luogo	Date (year/month/day) Date (année/mois/jour) Data (anno/mese/giorno)	Signature and Stamp Signature et Timbre Firma e timbro
Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s) of the General List: /Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7, en regard du(des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale: /Apposizione delle marche d'identificazione indicate nella colonna 7 a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine figurante(i) nella lista generale			
.....		/...../.....	
Customs Office Bureau de douane Ufficio doganale	Place Lieu Luogo	Date (year/month/day) Date (année/mois/jour) Data (anno/mese/giorno)	Signature and Stamp Signature et Timbre Firma e timbro

GENERAL LIST / LISTE GENERALE / LISTA GENERALE

Item No./ No.d'ordre/ Numero d'ordine	Trade description of goods and marks and numbers, if any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros/ Designazione commerciale delle merci e, all'occorrenza, marche e numeri	Number of Pieces/ Nombre de Pièces/ Numero dei pezzi	Weight or volume/ Poids ou Volume/ Peso o volume	Value•/ Valeur•/ Valore•	Country of origin ••/ Pays d'origine••/ Paese d'origine	For Customs use/ Réservé à la douane/ Riservato alla dogana
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER/TOTALE o RIPORTO						

• Commercial value in country/Customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./
• Valeur commerciale dans le pays/territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire./
• Valore commerciale nel paese/territorio doganale di emissione e nella sua moneta, salvo indicazione contraria.

•• Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes/
•• Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international ISO./
•• Indicare il paese d'origine se diverso dal paese/territorio doganale di emissione del carnet, utilizzando il codice internazionale ISO.

.....VOUCHER No.....	CONTINUATION SHEET No.....	ATA CARNET No.....
VOLET DENo.....	FEUILLE SUPPLEMENTAIRE No.	CARNET ATA No.....
VOLETN.....	FOGLIO SUPPLEMENTARE N.	CARNET ATA N.

Item No./ No.d'ordre/ Numero d'ordine	Trade description of goods and marks and numbers, if any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros/ Designazione commerciale delle merci e, all'occorrenza, marche e numeri	Number of Pieces/ Nombre de Pièces/ Numero di pezzi	Weight or Volume/ Poids ou Volume/ Peso o volume	Value•/ Valeur•/ Valore•	Country of origin••/ Pays d'origine••/ Paese d'origine	for Customs use/ Réservé à la douane/ Riservato alla dogana
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL CARRIED OVER / REPORT / RIPORTO						
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER/TOTALE o RIPORTO						

• Commercial value in country/Customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./
• Valeur commerciale dans le pays/territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire./
• Valore commerciale nel paese/territorio doganale di emissione e nella sua moneta, salvo indicazione contraria.

•• Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes/
•• Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international ISO./
•• Indicare il paese d'origine, se diverso dal paese/territorio doganale di emissione del carnet, utilizzando il codice internazionale ISO.

Item No./ No.d'ordre/ Numero d'ordine	Trade description of goods and marks and numbers, if any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros/ Designazione commerciale delle merci e, all'occorrenza, marche e numeri	Number of Pieces/ Nombre de Pièces/ Numero di pezzi	Weight or Volume/ Poids ou Volume/ Peso o volume	Value•/ Valeur•/ Valore•	Country of origin••/ Pays d'origine••/ Paese d'origine	For Customs use/ Réservé à la douane/ Riservato alla dogana
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL CARRIED OVER / REPORT / RIPORTO						
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER/TOTALE o RIPORTO						

• Commercial value in country/Customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./
• Valeur commerciale dans le pays/territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire./
• Valore commerciale nel paese/territorio doganale di emissione e nella sua moneta, salvo indicazione contraria.

•• Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes/
•• Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international ISO./
•• Indicare il paese d'origine, se diverso dal paese/territorio doganale di emissione del carnet, utilizzando il codice internazionale ISO.

EXPORTATION COUNTERFOIL No. ATA CARNET No.
SOUCHE D'EXPORTATION No. CARNET ATA No.
MATRICE ESPORTAZIONE N. CARNET ATA N.

1. The goods described in the General List under item No.(s)/Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) No.(s)/Le merci figuranti nella lista generale a fronte del(dei) numero(i) d'ordine.....
.....have been exported/ont été exportées/sone state esportate

2. Final date for duty-free re-importation*/Date limite pour la réimportation en franchise */Termine ultimo per la reimportazione delle merci in franchigia* — year/month/day / année/mois/jour /..... /..... / anno/mese/giorno

3. Other remarks*/Autres mentions*/Altre diciture*
.....
.....

7.

4.	5.	6./...../.....	
Customs office Bureau de douane Ufficio doganale	Place Lieu Luogo	Date (year/month/day) Date (année/mois/jour) Data(anno/mese/giorno)	Signature and Stamp Signature et Timbre Firma e timbro

* If applicable/* S'il y a lieu/* Se del caso

[ISTRUZIONI PER IL TIPOGRAFO: LA PAGINA SEGUENTE E' RIPRESA SU QUESTA PAGINA; EXPORTATION/ESPORTAZIONE... VA INCLUSA IN QUESTA PAGINA]

EXPORTATION / EXPORTATION / ESPORTAZIONE

A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse/
TITOLARE E INDIRIZZO

B. REPRESENTED BY*/Représenté par*/RAPPRESENTATO DA*

C. INTENDED USE OF GOODS/Utilisation prévue des marchandises/
PREVISTA UTILIZZAZIONE DELLE MERCI

D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*/
MEZZI DI TRASPORTO*

E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)*/
Détail d'emballage (nome , nature, marques, etc.)*/
INDICAZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI (numero, tipo, marche, ecc.)*

F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION/Déclaration d'exportation temporaire/DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA

I, duly authorized:/Je soussigné, dûment autorisé:/
Il sottoscritto, debitamente autorizzato:

a) declare that I am temporarily exporting the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/déclare exporter temporairement les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale des marchandises sous le(s) No.(s)/dichiara di esportare temporaneamente le merci indicate nella lista figurante a tergo ed annotate nella lista generale delle merci a fronte del(dei) numero(i) d'ordine:.....
.....

b) undertake to re-import the goods within the period stipulated by the Customs Office or regularize their status in accordance with the laws and regulations of the country/Customs territory of temporary admission./m'engage à réimporter ces marchandises dans le délai fixé par le bureau de douane ou à régulariser leur situation selon les lois et règlements du pays/territoire douanier d'admission temporaire./si impegna a reimportare le merci in causa nel termine stabilito dall'ufficio doganale o a regolarizzarne la posizione conformemente alle leggi ed ai regolamenti del paese/territorio doganale di ammissione temporanea.

c) confirm that the information given is true and complete./certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet./conferma l'esattezza e la completezza delle indicazioni figuranti su questo volet.

FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émettrice/RISERVATO ALL'ASSOCIAZIONE EMITTENTE

G. EXPORTATION VOUCHER NO./.....
Volet d'exportation No./VOLET ESPORTAZIONE N.

a) ATA CARNET No./
Carnet ATA No./
CARNET ATA N.

b) ISSUED BY/Délivré par/RILASCIATO DA

c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au/VALIDO FINO AL
...../...../.....
year / month / day (inclusive)
année / mois / jour (inclus)
anno / mese / giorno (compreso)

FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane/
RISERVATO ALLA DOGANA

H. CLEARANCE ON EXPORTATION/Dédouanement à l'exportation/
SDOGANAMENTO PER L'ESPORTAZIONE

a) The goods referred to in the above declaration have been exported/Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été exportées/Le merci, oggetto della predetta dichiarazione, sono state esportate

b) Final date for duty-free re-importation/Date limite pour la réimportation en franchise/Termine ultimo per la reimportazione in franchigia
...../...../.....
year / month / day
année / mois / jour
anno / mese / giorno

c) This voucher must be forwarded to the Customs Office at*:/Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de*:/Questo volet dovrà essere inviato all'ufficio doganale di*:
.....

d) Other remarks*:/Autres mentions*:/
Altre diciture*:

At/A
Customs Office / Bureau de douane / Ufficio doganale

.....
Date (year/month/day) Signature and Stamp
Date (année/mois/jour) Signature et Timbre
Data (anno/mese/giorno) Firma e timbro

Place.....Date (year/month/day)...../...../.....
LieuDate (année/mois/jour)
Luogo.....Data(anno/mese/giorno)

Name
Nom
Nome

Signature X.....X.
Signature
Firma

* If applicable / * S'il y a lieu / * Se del caso

GENERAL LIST/LISTE GENERALE/LISTA GENERALE

Item No./ No.d'ordre/ Numero d'ordine	Trade description of goods and marks and numbers, if any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros/ Designazione commerciale delle merci e, all'occorrenza, marche e numeri	Number of Pieces/ Nombre de Pièces/ Numero di pezzi	Weight or Volume/ Poids ou Volume/ Peso o volume	Value•/ Valeur•/ Valore•	Country of origin••/ Pays d'origine••/ Paese d'origine	For Customs use/ Réservé à la douane/ Riservato alla dogana
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL CARRIED OVER / REPORT / RIPORTO						
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER/TOTALE o RIPORTO						

• Commercial value in country/Customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./
• Valeur commerciale dans le pays/territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire./
• Valore commerciale nel paese/territorio doganale di emissione e nella sua moneta, salvo indicazione contraria.

•• Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes/
•• Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international ISO./
•• Indicare il paese d'origine, se diverso dal paese/territorio doganale di emissione del carnet, utilizzando il codice internazionale ISO.

IMPORTATION COUNTERFOIL No. ATA CARNET No.
SOUCHE D'IMPORTATION No. CARNET ATA No.
MATRICE IMPORTAZIONE N. CARNET ATA N.

1. The goods described in the General List under item No.(s)/Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) No.(s)/ Le merci figuranti nella lista generale a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordinehave been temporarily imported/ont été importées temporairement/ sono state importate temporaneamente			
2. Final date for re-exportation/production to the customs of goods•/ Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane des marchandises•/Termine ultimo per la riesportazione/ripresentazione delle merci all'ufficio doganale•			year/month/day année/mois/jour /..... /..... anno/mese/giorno
3. Registered under reference No.•/Enregistré sous le No.•/ Registrato sotto il N.•			8.
4. Other remarks•/Autres mentions•/Altre diciture•.....			
5. Customs office Bureau de douane Ufficio doganale	6. Place Lieu Luogo	7./...../..... Date (year/month/day) Date (année/mois/jour) Data(anno/mese/giorno)	 Signature and Stamp Signature et Timbre Firma e timbro

• If applicable/• S'il y a lieu/• Se del caso

[ISTRUZIONI PER IL TIPOGRAFO: LA PAGINA SEGUENTE E' RIPRESA SU QUESTA PAGINA; IMPORTATION/IMPORTAZIONE... VA INCLUSA IN QUESTA PAGINA]

IMPORTATION / IMPORTAZIONE

A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse/
TITOLARE E INDIRIZZO

B. REPRESENTED BY*/Représenté par*/RAPPRESENTATO DA*

C. INTENDED USE OF GOODS/Utilisation prévue des marchandises/
PREVISTA UTILIZZAZIONE DELLE MERCI

D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*/
MEZZI DI TRASPORTO*

E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)*/
Détail d'emballage (nome , nature, marques, etc.)*/
INDICAZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI (numero, tipo, marche, ecc.)*

F. TEMPORARY IMPORTATION DECLARATION/Déclaration d'importation temporaire/DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA
I, duly authorized:/Je soussigné, dûment autorisé:/
Il sottoscritto, debitamente autorizzato:

a) declare that I am temporarily importing in compliance with the conditions laid down in the laws and regulations of the country/Customs territory of importation, the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/déclare importer temporairement, dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays/territoire douanier d'importation, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) No.(s)/dichiara di importare temporaneamente, alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti del paese/territorio doganale d'importazione, le merci indicate nella lista figurante a tergo ed annotate nella lista generale a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine
.....

b) declare that the said goods are intended for use at/
déclare que les marchandises sont destinées à être utilisées à/dichiara che le merci sono destinate ad essere utilizzate in:

c) undertake to comply with these laws and regulations and to re-export the said goods within the period stipulated by the Customs Office or regularize their status in accordance with the laws and regulations of the country/Customs territory of importation./m'engage à observer ces lois et règlements et à réexporter ces marchandises dans les délais fixés par le bureau de douane ou à régulariser leur situation selon les lois et règlements du pays/territoire douanier d'importation./s'impegna a conformarsi a dette leggi e a detti regolamenti e a riesportare le merci in causa nel termine stabilito dall'ufficio doganale o a regolarizzarne la posizione conformemente alle leggi ed ai regolamenti del paese/territorio doganale d'importazione.

d) confirm that the information given is true and complete./certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet./conferma l'esattezza e la completezza delle indicazioni figuranti su questo volet.

FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émettrice/RISERVATO ALL'ASSOCIAZIONE EMITTENTE

G. IMPORTATION VOUCHER NO./.....
Volet d'importation No./VOLET IMPORTAZIONE N.

a) ATA CARNET No./
Carnet ATA No./
CARNET ATA N.

b) ISSUED BY/Délivré par/RILASCIATO DA

c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au/VALIDO FINO AL
...../...../.....
year / année / anno — month / mois / mese — day (inclusive) / jour (inclus) / giorno (compreso)

FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane/
RISERVATO ALLA DOGANA

H. CLEARANCE ON IMPORTATION/Dédouanement à l'importation/
SDOGANAMENTO PER L'IMPORTAZIONE

a) The goods referred to in the above declaration have been temporarily imported/Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été importées temporairement /Le merci oggetto della dichiarazione a fronte sono state importate temporaneamente

b) Final date for re-exportation/production to the Customs*:/Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane, des marchandises*:/Termine ultimo per la riesportazione/ripresentazione delle merci all'ufficio doganale*
...../...../.....
year / année / anno — month / mois / mese — day / jour / giorno

c) This voucher must be forwarded to the Customs Office at*/Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de*/Questo volet dovrà essere inviato all'ufficio doganale di*:.....

d) Other remarks*:/Autres mentions*:/
Altre diciture*:

At/A
Customs Office / Bureau de douane / Ufficio doganale

...../...../.....
Date (year/month/day) — Signature and Stamp
Date (année/mois/jour) — Signature et Timbre
Data (anno/mese/giorno) — Firma e timbro

Place.....Date (year/month/day)...../...../.....
LieuDate (année/mois/jour)
Luogo.....Data(anno/mese/giorno)
Name
Nom
Name
Signature X.....X.
Signature
Firma

* If applicable / * S'il y a lieu / * Se del caso

GENERAL LIST/LISTE GENERALE/LISTA GENERALE

Item No./ No.d'ordre/ Numero d'ordine	Trade description of goods and marks and numbers, if any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros/ Designazione commerciale delle merci e, all'occorrenza, marche e numeri	Number of Pieces/ Nombre de Pièces/ Numero di pezzi	Weight or Volume/ Poids ou Volume/ Peso o volume	Value*/ Valeur*/ Valore*	Country of origin**/ Pays d'origine**/ Paese d'origine	For Customs use/ Réservé à la douane/ Riservato alla dogana
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL CARRIED OVER / REPORT / RIPORTO						
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER/TOTALE o RIPORTO						

* Commercial value in country/Customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./
* Valeur commerciale dans le pays/territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire./
* Valore commerciale nel paese/territorio doganale di emissione e nella sua moneta, salvo indicazione contraria.

** Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes/
** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international ISO./
** Indicare il paese d'origine, se diverso dal paese/territorio doganale di emissione del carnet, utilizzando il codice internazionale ISO.

RE-EXPORTATION COUNTERFOIL No. ATA CARNET No.
SOUCHE DE REEXPORTATION No. CARNET ATA No.
MATRICE RIESPORTAZIONE N. CARNET ATA N.

1. The goods described in the General List under item No.(s)/Les marchandises énumérées à a liste générale sous le(s) No.(s)/ Le merci figuranti nella lista generale a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine
temporarily imported under cover of importation voucher(s) No.(s)/ importées temporairement sous le couvert du (des) volet(s) d'importation No.(s)/importate temporaneamente scortate dal(dai) volet(s) importazione N.(NN.)
.....
of this Carnet have been re-exported*/du présent carnet ont été réexportées*/del presente carnet, sono state riesportate*

2. Action taken in respect of goods produced but not re-exported*/Mesures prises à l'égard des marchandises représentées mais non réexportées*/Misure adottate nei confronti delle merci ripresentate ma non riesportate*
.....

3. Action taken in respect of goods not produced and not intended for later re-exportation*/Mesures prises à l'égard des marchandises non représentées et non destinées à une réexportation ultérieure*/Misure adottate nei confronti delle merci non ripresentate e non destinate ad essere riesportate in un secondo tempo*
.....
.....

8.

4. Registered under reference No.*/Enregistré sous le No.*/
Registrato sotto il N.*

5.	6.	7./...../.....	
Customs office Bureau de douane Ufficio doganale	Place Lieu Luogo	Date (year/month/day) Date (année/mois/jour) Data(anno/mese/giorno)	Signature and Stamp Signature et Timbre Firma e timbro

* If applicable/* S'il y a lieu/* Se del caso

[ISTRUZIONI PER IL TIPOGRAFO: LA PAGINA SEGUENTE E' RIPRESA SU QUESTA PAGINA; RE-EXPORTATION/RIESPORTAZIONE... /A INCLUSA IN QUESTA PAGINA]

REEXPORTATION / REEXPORTO / RIESPORTAZIONE

A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse/
TITOLARE E INDIRIZZO

B. REPRESENTED BY*/Représenté par*/RAPPRESENTATO DA*

C. INTENDED USE OF GOODS/Utilisation prévue des marchandises/
PREVISTA UTILIZZAZIONE DELLE MERCI

D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*/
MEZZI DI TRASPORTO*

E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)*/
Détail d'emballage (nome , nature, marques, etc.)*/
INDICAZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI (numero, tipo, marche, ecc.)*

F. RE-EXPORTATION DECLARATION/Déclaration de réexportation/
DICHIARAZIONE DI RIESPORTAZIONE

I, duly authorized:/Je soussigné, dûment autorisé:/
Il sottoscritto, debitamente autorizzato:

* a) declare that I am re-exporting the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/déclare réexporter les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) No.(s)/
dichiara di riesportare le merci indicate nella lista figurante a tergo ed annotate nella lista generale a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine
.....
which were temporarily imported under cover of importation voucher(s) No(s)/qui ont été importées temporairement sous le couvert du(des) volet(s) d'importation No.(s)/che sono state importate temporaneamente scortate dal(dai) volet(s) d'importazione n. (nn.)
.....
of this Carnet/du présent carnet/del presente carnet;

* b) declare that the goods produced against the following item No.(s) are not intended for re-exportation:/déclare que les marchandises représentées et reprises sous le(s) No.(s) suivant(s) ne sont pas destinées à la réexportation :/dichiara che le merci ripresentate ed annotate a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine non sono destinate ad essere riesportate:.....

* c) declare that the goods of the following item No.(s) not produced, are not intended for later re-exportation:/
déclare que les marchandises non représentées et reprises sous le(s) No.(s) suivant(s) ne seront pas réexportées ultérieurement:/dichiara che le merci non ripresentate e indicate a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine non saranno riesportate in un secondo tempo:

* d) in support of this declaration present the following documents:/présente à l'appui de mes déclarations les documents suivants:/presenta a sostegno della sua dichiarazione i documenti seguenti:

e) confirm that the information given is true and complete/
certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet/conferma l'esattezza e la completezza delle indicazioni figuranti su questo volet.

FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émettrice/RISERVATO ALL'ASSOCIAZIONE EMITTENTE

G. RE-EXPORTATION VOUCHER NO./Volet de réexportation No./
VOLET RIESPORTAZIONE N.....

a) ATA CARNET No./
Carnet ATA No./
CARNET ATA N.

b) ISSUED BY/Délivré par/RILASCIATO DA

c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au/VALIDO FINO AL
...../...../.....
year / month / day (inclusive)
année / mois / jour (inclus)
anno / mese / giorno (compreso)

FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane/
RISERVATO ALLA DOGANA

H. CLEARANCE ON RE-EXPORTATION/Dédouanement à la réexportation/SDOGANAMENTO PER LA RIESPORTAZIONE

a) The goods referred to in paragraph F.a) of the holder's declaration have been re-exported.*/Les marchandises visées au paragraphe F.a) de la declaration ci-contre ont été réexportées.*/Le merci di cui al punto F.a) della dichiarazione a fronte sono state riesportate.*

b) Action taken in respect of goods produced but not re-exported*./Mesures prises à l'égard des marchandises représentées mais non réexportées*./Misure adottate nei confronti delle merci ripresentate ma non riesportate*.
.....

c) Action taken in respect of goods NOT produced and NOT intended for later re-exportation*./Mesures prises à l'égard des marchandises non représentées et non destinées à une réexportation ultérieure.*/Misure adottate nei confronti delle merci non ripresentate e non destinate ad essere riesportate.*

d) Registered under reference No.*/Enregistré sous le No.*/
Registrato sotto il N.*:
.....

e) This voucher must be forwarded to the Customs Office at*:/Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de*:/Questo volet dovrà essere inviato all'ufficio doganale di*:
.....

f) Other remarks*:/Autres mentions*:/
Altre diciture*:

At/A
Customs Office / Bureau de douane / Ufficio doganale

...../...../.....
Date (year/month/day) — Signature and Stamp
Date (année/mois/jour) — Signature et Timbre
Data (anno/mese/giorno) — Firma e timbro

Place.....Date (year/month/day)...../...../.....
LieuDate (année/mois/jour)
LuogoData(anno/mese/giorno)

Name
Nom
Nome

Signature X.....X.
Signature
Firma

* If applicable / * S'il y a lieu / * Se del caso

GENERAL LIST/LISTE GENERALE/LISTA GENERALE

Item No./ No.d'ordre/ Numero d'ordine	Trade description of goods and marks and numbers, if any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros/ Designazione commerciale delle merci e, all'occorrenza, marche e numeri	Number of Pieces/ Nombre de Pièces/ Numero di pezzi	Weight or Volume/ Poids ou Volume/ Peso o volume	Value•/ Valeur•/ Valore•	Country of origin••/ Pays d'origine••/ Paese d'origine	For Customs use/ Réservé à la douane/ Riservato alla dogana
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL CARRIED OVER / REPORT / RIPORTO						
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER/TOTALE o RIPORTO						

• Commercial value in country/Customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./
• Valeur commerciale dans le pays/territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire./
• Valore commerciale nel paese/territorio doganale di emissione e nella sua moneta, salvo indicazione contraria.

•• Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes/
•• Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international ISO./
•• Indicare il paese d'origine, se diverso dal paese/territorio doganale di emissione del carnet, utilizzando il codice internazionale ISO.

TRANSIT COUNTERFOIL No.		ATA CARNET No.
SOUCHE DE TRANSIT No.		CARNET ATA No.
MATRICE TRANSITO N.		CARNET ATA N.

Clearance for transit/Dédouanement pour le transit/Sdoganamento per il transito

1. The goods described in the General List under item No.(s)/Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) No.(s)/Le merci indicate nella lista generale a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine
have been despatched in transit to the Customs Office at/ont été expédiées en transit sur le bureau de douane de/sono state spedite in regime di transito all'Ufficio doganale di

2. Final date for re-exportation/production to the customs of goods*/
Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane des marchandises*/Termine ultimo per la riesportazione/ripresentazione all'ufficio doganale delle merci*

year/month/day
année/mois/jour /..... /.....
anno/mese/giorno

3. Registered under reference No.*/Enregistré sous le No.*/
Registrato sotto il N.*/
.....

7.

4.	5.	6./...../.....	
Customs office Bureau de douane Ufficio doganale	Place Lieu Luogo	Date (year/month/day) Date (année/mois/jour) Data(anno/mese/giorno)	Signature and Stamp Signature et Timbre Firma e timbro

Certificate of discharge by the Customs of destination/Certificat de décharge du bureau de destination/Certificato di scarico dell'ufficio di destinazione

1. The goods specified in paragraph 1 above have been re-exported/produced*/
Les marchandises visées au paragraphe 1 ci-dessus ont été réexportées/représentées*/Le merci di cui al precedente punto 1 sono state riesportate/ripresentate*
2. Other remarks*/Autres mentions*/Altre diciture*.....

6.

3.	4.	5./...../.....	
Customs office Bureau de douane Ufficio doganale	Place Lieu Luogo	Date (year/month/day) Date (année/mois/jour) Data(anno/mese/giorno)	Signature and Stamp Signature et Timbre Firma e timbro

* If applicable/* S'il y a lieu/* Se del caso

[ISTRUZIONI PER IL TIPOGRAFO: LA PAGINA SEGUENTE E' RIPRESA SU QUESTA PAGINA; TRANSIT/TRANSITO... /A INCLUSA IN QUESTA PAGINA]

TRANSIT / TRANSITO

A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse/
TITOLARE E INDIRIZZO

B. REPRESENTED BY*/Représenté par*/RAPPRESENTATO DA*

C. INTENDED USE OF GOODS*/Utilisation prévue des marchandises*/
PREVISTA UTILIZZAZIONE DELLE MERCI *

D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*/
MEZZI DI TRASPORTO*

E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)*/
Détail d'emballage (nome , nature, marques, etc.)*/
INDICAZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI (numero, tipo, marche, ecc.)*

F. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT/Déclaration d'expédition en transit/DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE IN REGIME DI TRANSITO
I, duly authorized:/Je soussigné, dûment autorisé:/
Il sottoscritto, debitamente autorizzato:
a) declare that I am despatching to:/déclare expédier à:/
dichiara di spedire a:
.....
.....
In compliance with the conditions laid down in the laws and regulations of the country of transit, the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays de transit, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) No.(s):/alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti del paese di transito, le merci indicate nella lista figurante a tergo ed annotate nella lista generale a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine.....
.....

b) undertake to comply with the laws and regulations of the country of transit and to produce these goods with seals (if any) intact, and this Carnet to the Customs Office of destination within the period stipulated by the Customs./
m'engage à observer les lois et règlements du pays de transit et à représenter ces marchandises, le cas échéant sous scellements intacts, en même temps que le présent carnet au bureau de douane de destination dans le délai fixé par la douane./s'impegna a conformarsi alle leggi ed ai regolamenti del paese di transito ed a ripresentare queste merci, con i suggelli - eventualmente apposti - intatti, allo stesso tempo che il presente carnet, all'ufficio doganale di destinazione entro il termine stabilito dall'ufficio doganale.

c) confirm that the information given is true and complete/
certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet/conferma l'esattezza e la completezza delle indicazioni figuranti su questo volet.

Place.....Date (year/month/day)...../...../.....
Lieu Date (année/mois/jour)
Luogo Data(anno/mese/giorno)
Name
Nom
Nome
Signature X.....X.
Signature
Firma

FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émettrice/RISERVATO ALL'ASSOCIAZIONE EMITTENTE

G. TRANSIT VOUCHER NO./Volet de transit No./
VOLET TRANSITO N.

a) ATA CARNET No./
Carnet ATA No./
CARNET ATA N.

b) ISSUED BY/Délivré par/RILASCIATO DA

c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au/VALIDO FINO AL
...../...../.....

year	month	day (inclusive)
année	mois	jour (inclus)
anno	mese	giorno (compreso)

FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane/
RISERVATO ALLA DOGANA

H. CLEARANCE FOR TRANSIT/Dédouanement pour le transit/
SDOGANAMENTO PER IL TRANSITO

a) The goods referred to in the above declaration have been cleared for transit to the Customs Office at:/les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été dédouanées pour le transit sur le bureau de douane de:/Le merci oggetto della dichiarazione a fronte sono sdoganate per il transito dall'ufficio doganale di:
.....

b) Final date for re-exportation/production to the Customs*/
Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane, des marchandises*/Termine ultimo per la riesportazione/ripresentazione delle merci all'ufficio doganale*
...../...../.....

year	month	day
année	mois	jour
anno	mese	giorno

c) Registered under reference No.*:/
Enregistré sous le No.*:/Registrato sotto il N.*:
.....

d) Customs seals applied*/Scellements douaniers apposés*/
Apposizione dei suggelli doganali*:
.....

e) This voucher must be forwarded to the Customs Office at*:/Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de*:/Questo volet dovrà essere inviato all'ufficio doganale di*:.....
At/A
Customs Office / Bureau de douane / Ufficio doganale
.....
Date (year/month/day) Signature and Stamp
Date (année/mois/jour) Signature et Timbre
Data (anno/mese/giorno) Firma e timbro

Certificate of discharge by the Customs Office at destination/Certificat de décharge du bureau de douane de destination/Certificato di scarico dell'ufficio dogan. di destinaz.

f) The goods referred to in the above declaration have been re-exported/produced*/Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été réexportées/représentées*/Le merci oggetto della dichiarazione a fronte sono state riesportate/ripresentate*

g) Other remarks*:/Autres mentions*:/Altre diciture *:

At/A
Customs Office / Bureau de douane / Ufficio doganale
.....
Date (year/month/day) Signature and Stamp
Date (année/mois/jour) Signature et Timbre
Data (anno/mese/giorno) Firma e timbro

* If applicable / * S'il y a lieu / * Se del caso

GENERAL LIST/LISTE GENERALE/LISTA GENERALE

Item No./ No.d'ordre/ Numero d'ordine	Trade description of goods and marks and numbers, if any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros/ Designazione commerciale delle merci e, all'occorrenza, marche e numeri	Number of Pieces/ Nombre de Pièces/ Numero di pezzi	Weight or Volume/ Poids ou Volume/ Peso o volume	Value•/ Valeur•/ Valore•	Country of origin••/ Pays d'origine••/ Paese d'origine	For Customs use/ Réservé à la douane/ Riservato alla dogana
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL CARRIED OVER / REPORT / RIPORTO						
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER/TOTALE o RIPORTO						

• Commercial value in country/Customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./
• Valeur commerciale dans le pays/territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire./
• Valore commerciale nel paese/territorio doganale di emissione e nella sua moneta, salvo indicazione contraria.

•• Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes/
•• Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international ISO./
•• Indicare il paese d'origine, se diverso dal paese/territorio doganale di emissione del carnet, utilizzando il codice internazionale ISO.

TRANSIT COUNTERFOIL No. ATA CARNET No.
SOUCHE DE TRANSIT No. CARNET ATA No.
MATRICE TRANSITO N. CARNET ATA N.

Clearance for transit/Dédouanement pour le transit/Sdoganamento per il transito

1. **The goods described in the General List under item No.(s)/Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) No.(s)/Le merci indicate nella lista generale a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine**
have been despatched in transit to the Customs Office at/ont été expédiées en transit sur le bureau de douane de/sono state spedite in regime di transito all'Ufficio doganale di

2. **Final date for re-exportation/production to the customs of goods*/**
Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane des marchandises*/Termine ultimo per la riesportazione/ripresentazione all'ufficio doganale delle merci*
year/month/day
année/mois/jour /..... /.....
anno/mese/giorno

3. **Registered under reference No.*/Enregistré sous le No.*/Registrato sotto il N.*/**
.....

7.

4.	5.	6./...../.....	
Customs office Bureau de douane Ufficio doganale	**Place** Lieu Luogo	**Date (year/month/day)** Date (année/mois/jour) Data(anno/mese/giorno)	**Signature and Stamp** Signature et Timbre Firma e timbro

Certificate of discharge by the Customs of destination/Certificat de décharge du bureau de destination/Certificato di scarico dell'ufficio di destinazione

1. **The goods specified in paragraph 1 above have been re-exported/produced*/**
Les marchandises visées au paragraphe 1 ci-dessus ont été réexportées/représentées*/Le merci di cui al precedente punto 1 sono state riesportate/ripresentate*
2. **Other remarks*/Autres mentions*/Altre diciture***.....

6.

3.	4.	5./...../.....	
Customs office Bureau de douane Ufficio doganale	**Place** Lieu Luogo	**Date (year/month/day)** Date (année/mois/jour) Data(anno/mese/giorno)	**Signature and Stamp** Signature et Timbre Firma e timbro

* **If applicable/* S'il y a lieu/* Se del caso**

[ISTRUZIONI PER IL TIPOGRAFO: LA PAGINA SEGUENTE E' RIPRESA SU QUESTA PAGINA: TRANSIT/TRANSITO... /A INCLUSA IN QUESTA PAGINA]

TRANSIT / TRANSITO / TRANSITO

A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse/ TITOLARE E INDIRIZZO

B. REPRESENTED BY*/Représenté par*/RAPPRESENTATO DA*

C. INTENDED USE OF GOODS*/Utilisation prévue des marchandises*/ PREVISTA UTILIZZAZIONE DELLE MERCI *

D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*/ MEZZI DI TRASPORTO*

E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)*/ Détail d'emballage (nome , nature, marques, etc.)*/ INDICAZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI (numero, tipo, marche, ecc.)*

F. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT/Déclaration d'expédition en transit/DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE IN REGIME DI TRANSITO

I, duly authorized:/Je soussigné, dûment autorisé:/ Il sottoscritto, debitamente autorizzato:

a) declare that I am despatching to:/déclare expédier à:/ dichiaro di spedire a:

.....

.....

In compliance with the conditions laid down in the laws and regulations of the country of transit, the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays de transit, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) No.(s):/alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti del paese di transito, le merci indicate nella lista figurante a tergo ed annotate nella lista generale a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine.....

.....

b) undertake to comply with the laws and regulations of the country of transit and to produce these goods with seals (if any) intact, and this Carnet to the Customs Office of destination within the period stipulated by the Customs./ m'engage à observer les lois et règlements du pays de transit et à représenter ces marchandises, le cas échéant sous scellements intacts, en même temps que le présent carnet au bureau de douane de destination dans le délai fixé par la douane./s'impegna a conformarsi alle leggi ed ai regolamenti del paese di transito ed a ripresentare queste merci, con i suggelli – eventualmente apposti – intatti, allo stesso tempo che il presente carnet, all'ufficio doganale di destinazione entro il termine stabilito dall'ufficio doganale.

c) confirm that the information given is true and complete/ certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet/conferma l'esattezza e la completezza delle indicazioni figuranti su questo volet.

FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émettrice/RISERVATO ALL'ASSOCIAZIONE EMITTENTE

G. TRANSIT VOUCHER NO./Volet de transit No./ VOLET TRANSITO N.

a) ATA CARNET No./ Carnet ATA No./ CARNET ATA N.

b) ISSUED BY/Délivré par/RILASCIATO DA

c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au/VALIDO FINO AL

...../...../.....

year	month	day (inclusive)
année	mois	jour (inclus)
anno	mese	giorno (compreso)

FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane/ RISERVATO ALLA DOGANA

H. CLEARANCE FOR TRANSIT/Dédouanement pour le transit/ SDOGANAMENTO PER IL TRANSITO

a) The goods referred to in the above declaration have been cleared for transit to the Customs Office at:/les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été dédouanées pour le transit sur le bureau de douane de:/Le merci oggetto della dichiarazione a fronte sono sdoganate per il transito dall'ufficio doganale di:

.....

b) Final date for re-exportation/production to the Customs*/ Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane, des marchandises*/Termine ultimo per la riesportazione/ripresentazione delle merci all'ufficio doganale*

...../...../.....

year	month	day
année	mois	jour
anno	mese	giorno

c) Registered under reference No.*:/ Enregistré sous le No.*:/Registrato sotto il N.*:

.....

d) Customs seals applied*/Scellements douaniers apposés*/ Apposizione dei suggelli doganali*:

.....

e) This voucher must be forwarded to the Customs Office at*: /Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de*:/Questo volet dovrà essere inviato all'ufficio doganale di*:.....

At/A

Customs Office / Bureau de douane / Ufficio doganale

.....

Date (year/month/day) Signature and Stamp
Date (année/mois/jour) Signature et Timbre
Data (anno/mese/giorno) Firma e timbro

Certificate of discharge by the Customs Office at destination/Certificat de décharge du bureau de douane de destination/Certificato di scarico dell'ufficio dogan. di destinaz.

f) The goods referred to in the above declaration have been re-exported/produced*/Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été réexportées/représentées*/Le merci oggetto della dichiarazione a fronte sono state riesportate/ripresentate*

g) Other remarks*:/Autres mentions*:/Altre diciture *:

At/A

Customs Office / Bureau de douane / Ufficio doganale

.....

Date (year/month/day) Signature and Stamp
Date (année/mois/jour) Signature et Timbre
Data (anno/mese/giorno) Firma e timbro

Place.....Date (year/month/day)...../...../.....
Lieu Date (année/mois/jour)
Luogo Data(anno/mese/giorno)
Name
Nom
Nome
Signature X.....X.
Signature
Firma

* If applicable / * S'il y a lieu / * Se del caso

GENERAL LIST/LISTE GENERALE/LISTA GENERALE

Item No./ No.d'ordre/ Numero d'ordine	Trade description of goods and marks and numbers, if any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros/ Designazione commerciale delle merci e, all'occorrenza, marche e numeri	Number of Pieces/ Nombre de Pièces/ Numero di pezzi	Weight or Volume/ Poids ou Volume/ Peso o volume	Value*/ Valeur*/ Valore*	Country of origin**/ Pays d'origine**/ Paese d'origine	For Customs use/ Réservé à la douane/ Riservato alla dogana
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL CARRIED OVER / REPORT / RIPORTO						
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER/TOTALE o RIPORTO						

* Commercial value in country/Customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./
* Valeur commerciale dans le pays/territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire./
* Valore commerciale nel paese/territorio doganale di emissione e nella sua moneta, salvo indicazione contraria.

** Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes/
** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international ISO./
** Indicare il paese d'origine, se diverso dal paese/territorio doganale di emissione del carnet, utilizzando il codice internazionale ISO.

REIMPORTATION COUNTERFOIL No.		ATA CARNET No.
SOUCHE DE REIMPORTATION No.		CARNET ATA No.
MATRICE REIMPORTAZIONE N.		CARNET ATA N.

1. The goods described in the General List under item No.(s)/Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) No.(s)/Le merci figuranti nella lista generale a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine.....
.....
which were temporarily exported under cover of exportation voucher(s) No.(s)..... of this Carnet have been re-imported*/
exportées temporairement sous le couvert du (des) volet(s) d'exportation No.(s) du présent carnet ont été réimportées*/
esportate temporaneamente scortate dal(dai) volet(s) esportazione n.(nn.) del presente carnet, sono state reimportate*

2. Other remarks*/Autres mentions*/Altre diciture*
.....
.....

6.

3.	4.	5./...../.....	
Customs office Bureau de douane Ufficio doganale	Place Lieu Luogo	Date (year/month/day) Date (année/mois/jour) Data(anno/mese/giorno)	Signature and Stamp Signature et Timbre Firma e timbro

* If applicable/* S'il y a lieu/* Se del caso

[ISTRUZIONI PER IL TIPOGRAFO: LA PAGINA SEGUENTE E' RIPRESA SU QUESTA PAGINA; TRANSIT/TRANSITO... /A INCLUSA IN QUESTA PAGINA]

REIMPORTATION / RÉIMPORTATION / REIMPORTAZIONE

A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse/
TITOLARE E INDIRIZZO

B. REPRESENTED BY*/Représenté par*/RAPPRESENTATO DA*

C. INTENDED USE OF GOODS/Utilisation prévue des marchandises/
PREVISTA UTILIZZAZIONE DELLE MERCI

D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*/
MEZZI DI TRASPORTO*

E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)*/
Détail d'emballage (nome , nature, marques, etc.)*/
INDICAZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI (numero, tipo, marche, ecc.)*

F. RE-IMPORTATION DECLARATION/Déclaration de réimportation/
DICHIARAZIONE DI REIMPORTAZIONE

I, duly authorized:/Je soussigné, dûment autorisé:/
Il sottoscritto, debitamente autorizzato:

* a) declare that the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/ déclare que les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) No.(s)/dichiara che le merci indicate nella lista figurante a tergo ed annotate nella lista generale a fronte del(dei) seguente(i) numero(i) d'ordine
.....
.....
were temporarily exported under cover of exportation voucher(s) No(s)/ont été exportées temporairement sous le couvert du(des) volet(s) d'exportation No.(s)/sono state temporaneamente esportate scortate dal(dai) volet(s) esportazione n.(nn.)
.....
.....
request duty-free re-importation of the said goods./ demande la réimportation en franchise de ces marchandises./e chiede che vengano reimportate in franchigia.

b) declare that the said goods have NOT undergone any process abroad, except for those described under No.(s)*:/déclare que lesdites marchandises n'ont subi aucune ouvraison à l'étranger, sauf celles énumerées sous le(s) No.(s)*:/ dichiara che tali merci non hanno subito all'estero alcuna lavorazione, ad eccezione di quelle contraddistinte dal (dai) seguente(i) numero(i) d'ordine:.....

c) declare that goods of the following item No.(s) have not been re-imported*:/déclare ne pas réimporter les marchandises reprises ci-dessous sous le(s) No.(s) suivant(s)*:/dichiara di non reimportare le merci contraddistinte dal(dai) seguente(i) numero(i) d'ordine:*
.....
.....

d) confirm that the information given is true and complete/ certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet/conferma l'esattezza e la completezza delle indicazioni figuranti su questo volet.

FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émettrice/RISERVATO ALL'ASSOCIAZIONE EMITTENTE

G. RE-IMPORTATION VOUCHER NO./Volet de réimportation No./
VOLET REIMPORTAZIONE N.

a) ATA CARNET No./
Carnet ATA No./
CARNET ATA N.

b) ISSUED BY/Délivré par/RILASCIATO DA

c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au/VALIDO FINO AL
...../...../.....
year / month / day (inclusive)
année / mois / jour (inclus)
anno / mese / giorno (compreso)

FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane/
RISERVATO ALLA DOGANA

H. CLEARANCE ON RE-IMPORTATION/Dédouanement à la réimportation/SDOGANAMENTO PER LA REIMPORTAZIONE

a) The goods referred to in paragraph F.a) and b)of the holder's declaration have been re-imported.*/Les marchandises visées aux paragraphes F.a) et b) de la déclaration ci-contre ont été réimportées.*/Le merci di cui al punto F.a) e b) della dichiarazione a fronte sono state reimportate.*

b) This voucher must be forwarded to the Customs Office at*:/Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de*:/Questo volet dovrà essere inviato all'ufficio doganale di*:
.....

c) Other remarks*:/Autres mentions*:/Altre diciture*:

AT/A
Customs Office / Bureau de douane / Ufficio doganale

...../...../.....
Date (year/month/day) — Signature and Stamp
Date (année/mois/jour) — Signature et Timbre
Data (anno/mese/giorno) — Firma e timbro

Place.....Date (year/month/day)...../...../.....
Lieu — Date (année/mois/jour)
Luogo — Data(anno/mese/giorno)

Name
Nom
Nome

Signature X.....X.
Signature
Firma

* If applicable / * S'il y a lieu / * Se del caso

GENERAL LIST/LISTE GENERALE/LISTA GENERALE

Item No./ No.d'ordre/ Numero d'ordine	Trade description of goods and marks and numbers, if any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros/ Designazione commerciale delle merci e, all'occorrenza, marche e numeri	Number of Pieces/ Nombre de Pièces/ Numero di pezzi	Weight or Volume/ Poids ou Volume/ Peso o volume	Value*/ Valeur*/ Valore*	Country of origin**/ Pays d'origine**/ Paese d'origine	For Customs use/ Réservé à la douane/ Riservato alla dogana
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL CARRIED OVER / REPORT / RIPORTO						
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER/TOTALE o RIPORTO						

* Commercial value in country/Customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./
* Valeur commerciale dans le pays/territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire./
* Valore commerciale nel paese/territorio doganale di emissione e nella sua moneta, salvo indicazione contraria.

** Show country of origin if different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes/
** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international ISO./
** Indicare il paese d'origine, se diverso dal paese/territorio doganale di emissione del carnet, utilizzando il codice internazionale ISO.

NOTES ON THE USE OF THE ATA CARNET

1. All goods covered by the Carnet shall be entered in columns 1 to 6 of the General List. If the space provided for the General List on the reverse of the front covers is insufficient, continuation sheets conforming to the official model shall be used.

2. In order to close the General List, the totals of columns 3 and 5 shall be entered at the end of the list in figures and in writing. If the General List consists of several pages, the number of continuation sheets used shall be stated in figures and in writing at the foot of the list on the reverse of the front cover.
The lists on the vouchers shall be treated in the same way.

3. Each item shall be given an item number which shall be entered in column 1.
Goods comprising several separate parts (including spare parts and accessories) may be given a single item number. If so, the nature, the value and, if necessary, the weight of each separate part shall be entered in column 2 and only the total weight and value should appear in columns 4 and 5.

4. When making out the lists on the vouchers, the same item numbers shall be used as on the General List.

5. To facilitate Customs control, it is recommended that the goods (including separate parts thereof) be clearly marked with the corresponding item number.

6. Items answering to the same description may be grouped provided that each item so grouped is given a separate item number. If the items grouped are not of the same value, or weight, their respective values, and, if necessary, weights shall be specified in column 2.

7. If the goods are for exhibition, the importer is advised in his own interest to enter in C. of the importation voucher the name and address of the exhibition and of its organiser.

8. The Carnet shall be completed legibly and indelibly.

9. All goods covered by the Carnet should be examined and registered in the country/Customs territory of departure and for this purpose should be presented, together with the Carnet, to the Customs authorities there, except in cases where the Customs regulations of that country/Customs territory do not provide for such examination.

NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DU CARNET ATA

1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, n'est pas suffisant, il y a lieu d'utiliser des feuilles supplémentaires conformes au modèle officiel.

2. A l'effet d'arrêter la liste générale, on doit mentionner à la fin, en chiffres et en toutes lettres, les totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas du verso de la couverture. Les mêmes méthodes doivent être suivies pour les listes des volets.

3. Chacune des marchandises doit être affectée d'un numéro d'ordre qui doit être indiqué dans la colonne 1. Les marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires) peuvent être affectées d'un seul numéro d'ordre. Dans ce cas il y a lieu de préciser, dans la colonne 2, la nature, la valeur et, en tant que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et la valeur totale devant figurer dans les colonnes 4 et 5.

4. Lors de l'établissement des listes des volets, on doit utiliser les mêmes numéros d'ordre que ceux de la liste générale.

5. Pour faciliter le contrôle douanier, il est recommandé d'indiquer lisiblement sur chaque marchandise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant.

6. Les marchandises de même nature peuvent être groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit affecté à chacune d'entre elles. Si les marchandises groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on doit indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids respectif dans la colonne 2.

7. Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est conseillé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer en C. du volet d'importation, le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur.

8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.

9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays/territoire douanier de départ et y être présentées à cette fin, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où cet examen n'est pas prescrit par la réglementation douanière de ce pays/territoire douanier.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL CARNET ATA

1. Tutte le merci coperte dal carnet devono essere indicate nelle colonne da 1 a 6 della lista generale. Se lo spazio ad essa riservato, a tergo della copertina, non è sufficiente, vanno utilizzati fogli supplementari conformi al modello ufficiale.

2. Per chiudere la lista generale devono essere indicati, alla fine, in cifre e in lettere, i totali delle colonne 3 a 5. Quando la lista generale comprende più pagine, il numero di fogli supplementari deve essere indicato, in cifre e in lettere, sul verso della copertina, in calce. Lo stesso dicasi per le liste dei volets.

3. Ad ogni merce deve essere attribuito un numero d'ordine da riportare nella colonna 1. Le merci presentate con parti staccate (ivi compresi i pezzi di ricambio e gli accessori) possono essere contraddistinte da un unico numero d'ordine. In tal caso, nella colonna 2, vanno precisati la natura, il valore e, all'occorrenza, il peso di ciascuna parte staccata, mentre nelle colonne 4 e 5 devono figurare soltanto il peso totale e il valore totale.

4. Per la compilazione delle liste dei volets devono essere utilizzati gli stessi numeri d'ordine della lista generale.

5. Per facilitare il controllo doganale si raccomanda d'indicare, in modo leggibile, su ciascuna merce (ivi comprese le parti staccate) il numero d'ordine corrispondente.

6. Le merci della stessa natura possono essere raggruppate, sempre che a ciascuna di esse venga attribuito un numero d'ordine. Se le merci raggruppate non sono dello stesso valore o dello stesso peso se ne deve indicare il valore e, all'occorrenza, il peso nella colonna 2.

7. Nel caso di merci destinate ad un'esposizione si consiglia all'importatore, nel proprio interesse, d'indicare al punto C del volet "importazione", il nome dell'esposizione e il luogo in cui ha luogo, altre al nome e all'indirizzo dell'organizzatore.

8. Il carnet deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile.

9. Tutte le merci coperte dal carnet devono essere verificate e prese in carico nel paese/territorio doganale di partenza ed essere presentate, unitamente al carnet, all'autorità doganale di tale paese/territorio, tranne quando la loro verifica non sia prevista dalla normativa doganale del paese/territorio in causa.

10. If the Carnet has been completed in a language other than that of the country/ Customs territory of importation, the Customs authorities may require a translation.

11. Expired Carnets and Carnets which the holder does not intend to use again shall be returned by him to the issuing association.

12. Arabic numerals shall be used throughout.

13. In accordance with ISO Standard 8601, dates must be entered in the following order: year/month/day.

14. When blue Customs transit sheets are used, the holder is required to present the Carnet to the Customs office placing the goods in Customs transit and subsequently, within the time limit prescribed for Customs transit, to the specified Customs "office of destination". Customs must stamp and sign the Customs transit vouchers and counterfoils appropriately at each stage.

10. Lorsque le carnet est rempli dans une autre langue que celle du pays/territoire douanier d'importation, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.

11. Le titulaire restitue à l'association émettrice les carnets périmés ou dont il n'a plus l'usage.

12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes.

13. Conformément à la Norme ISO 8601, les dates doivent être indiquées dans l'ordre suivant: année/mois/jour.

14. Lorsqu'il est fait utilisation des feuillets bleus pour une opération de transit douanier, le titulaire est tenu de présenter son carnet au bureau de mise en transit douanier et ultérieurement, dans les délais fixés pour cette opération, au bureau désigné comme "bureau de destination" de l'opération de transit douanier. Les services douaniers ont l'obligation de donner aux souches et aux volets de ces feuillets la suite qui convient.

10. Quando il carnet venga compilato in una lingua diversa da quella del paese/ territorio doganale d'importazione, l'autorità doganale può richiederne la traduzione.

11. Il titolare restituisce all'associazione emittente i carnets scaduti o diventati inutilizzabili.

12. Qualsiasi indicazione cifrata deve essere apposta in cifre arabe.

13. Conformemente alla norma ISO 8601, le date devono essere indicate nel seguente ordine: anno/mese/giorno.

14. Quando si utilizzino fogli azzurri per un'operazione di transito doganale, il titolare è tenuto a presentare il carnet all'ufficio di vincolo al regime di transito e successivamente, nei termini stabiliti per tale operazione, all'ufficio designato come "ufficio di destinazione" dell'operazione in causa. I servizi doganali sono tenuti a dare alle matrici e ai volets di questi fogli il seguito loro riservato.

Appendice II à l'Annexe A
Appendix II to Annex A
Appendice II all'Allegato A

MODELE DE CARNET CPD
MODEL OF CPD CARNET
MODELLO DI CARNET CPD

Toutes les mentions imprimées du carnet CPD sont rédigées en français et en anglais.

Les dimensions du carnet CPD sont 21 x 29,7 cm.

L'association émettrice doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de la chaîne de garantie à laquelle elle est affiliée.

The CPD carnet is printed in English and French

The size of the CPD carnet shall be 21 x 29,7 cm.

The issuing association shall insert its name on each voucher and shall include the initials of the international guaranteeing chain to which it belongs.

Tutte le diciture stampate del carnet CPD sono redatte in inglese e in francese

Le dimensioni del carnet CPD sono 21 x 29,7 cm.

Su ciascun "volet" l'associazione emittente deve far figurare il proprio nome, seguito dalle iniziali della catena di garanti di cui fa parte.

1	Holder and address/Titulaire et adresse/ Titolare e indirizzo	CPD/CPD n°/ N.
2		Valid for not more than one year, that is until/Validité n'excédant pas un an, soit jusqu'au/ Validità non superiore ad un anno, ovvero fino al
3		inclusive/inclus/compreso
4	Issued by/Délivré par/Rilasciato da	The validity of this carnet is subject to compliance by the holder during this period with the customs laws and regulations of the countries/Customs territories visited/Ce carnet reste valable sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir, pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements douaniers du pays/territoire douanier visité/Questo carnet è valido sempre che il titolare soddisfi, durante tutto il periodo considerato, alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti doganali del paese/territorio doganale visitato
5		Validity extended until/Validité prolongée jusqu'au/Validità prorogata fino al

INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN
CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE
CATENA DI GARANTI INTERNAZIONALE

6 **CARNET CPD CARNET**

7 For means of transport/Pour moyens de transport/Per mezzi di trasporto

CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION
CONVENTION RELATIVE A L'ADMISSION TEMPORAIRE
CONVENZIONE SULL'AMMISSIONE TEMPORANEA

8 This carnet is issued for the means of transport registered in/ Under No./
Ce carnet est délivré pour le moyen de transport immatriculé en/Sous le n°.....
Questo carnet è stato rilasciato per il mezzo di trasporto immatricolato in Con N.

9 This carnet may be used in the countries/Customs territories listed on the back cover of this document, under the guarantee of the approved associations indicated.

10 It is issued on condition that the holder re-exports the means of transport within a specified period and complies with the Customs laws and regulations relating to the temporary admission of means of transport in the countries/Customs territories visited under the guarantee, in each country/Customs territory where the document is valid, of the approved association affiliated to the undersigned international guarantee chain ON EXPIRY, THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ISSUING ASSOCIATION./

9 Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associations agréées indiquées

10 A charge pour le titulaire de réexporter le moyen de transport dans un délai imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l'admission temporaire des moyens de transport dans les pays/territoires douaniers visités, sous la garantie, dans chaque pays/territoire douanier où le document est valable, de l'Association agréée, affiliée à la chaîne de garantie internationale soussignée.
A L'EXPIRATION, LE CARNET DOIT ETRE RESTITUE A L'ASSOCIATION EMETTRICE

9 Questo carnet può essere utilizzato nei paesi/territori doganali indicati sul verso della copertina di tale documento, con la garanzia delle associazioni riconosciute elencate

10 Esso viene rilasciato alla condizione che il titolare riesporti il mezzo di trasporto nel termine stabilito e si conformi alle leggi ed ai regolamenti doganali sull'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto nei paesi/territori doganali visitati, con la garanzia, in ciascun paese/territorio doganale in cui il documento è valido, dell'Associazione riconosciuta, affiliata alla catena di garanti internazionale sottoscritta.
ALLA SCADENZA, IL CARNET DEVE ESSERE RESTITUITO ALL'ASSOCIAZIONE EMITTENTE.

11 Issued at/Délivré à/Rilasciato athe/le/addì/.....19.....

12			
	Signature of international guarantee chain/ Signature de la chaîne de garantie internationale/ Firma della catena di garanti internazionali	Signature of issuing Association/ Signature de l'Association émettrice/ Firma dell'Associazione emittente	Holder's signature/ Signature du titulaire Firma del titolare

13 (*) See reverse side/Voir verso/Vedasi a tergo

4 DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT/SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT/DESCRIZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO

5 Registered in/Immatriculé en/Immatricolato in under No./sous le n°/con N.

6 Year of manufacture/Année de construction/Anno di costruzione

7 Net weight (kg)/Poids net (kg)/Peso netto (kg)

8 Value/Valeur/Valore

9 Chassis N°/Telaio N.

10 Make/Marque/Marca

11 Engine No/Moteur N°/Motore N.

12 Make/Marque/Marca

13 No of cylinders/Nombre de cylindres/Numero di cilindri

14 Horsepower/Nb de chevaux/Cavalli-vapore

15 Coachwork/Carosserie/Carozzeria

16 Type(car, lorry.../voiture, camion.....)/Tipo (Autovettura, autocarro)

17 Colour/Couleur/Colore

18 Upholstery/Garnitures intérieures/Rivestimento interno

19 No. seats or carrying capacity/Nb. de places ou C.U/N. di posti o C.U.

20 Equipment/Equipement/Equipaggiamento

Radio (make)/Appareil radio (marque)/Apparecchio radio (marca)

21 Spare tyres/Pneus de rechange/Ruote di scorta

22 Other particulars/Divers/Altro

23

For official use/Réservé à l'Administration/Spazio riservato all'amministrazione

Extension of validity/Prolongation de la validité/Proroga della validità

CARNET CPD	1		CPD/CPD No./ N.	Valid until/Valable jusqu'au/ valido fino al.....
CARNET COUNTERFOIL SOUCHE MATRICE	2 3 4	Importation into/L'entrée en/L'entrata in of the means of transport described in this carnet/du moyen de transport/del mezzo di trasporto descritto in questo carnet	Exportation from/La sortie de/L'uscita da	
	5	took place on/a eu lieu le/è avvenuta il	took place on/a eu lieu le/è avvenuta il	
(1)	6	at the Customs office of/par le bureau de douane de/attraverso l'ufficio doganale di Stamp Timbre Timbro	at the Customs office of/par le bureau de douane de/attraverso l'ufficio doganale di..... Stamp Timbre Timbro	
	7	Customs officer's signature/ Signature de l'agent de la douane/ Firma del funzionario della dogana	Customs officer's signature/ Signature de l'agent de la douane/ Firma del funzionario della Dogana	

CARNET CPD	1	Holder (name, address)/Titulaire (nom,adresse)/Titolare (nome, indirizzo)	CPD/CPD No./N.	Valid until/Valable jusqu'au/ Valido fino al inclusive/inclus/compreso
CARNET EXPORTATION VOUCHER VOLET DE SORTIE VOLET DI USCITA	2 3 4		Issued by/Délivré par/Rilasciato da	
		DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT/SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT/DESCRIZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO		
(1)	5	Registered in/Immatriculé en/Immatricolato in	under No./sous le n°/con N.....	
	6	Year of manufacture/Année de construction/Anno di costruzione..		
	7	Net weight (kg)/Poids net (kg)/Peso netto (kg).....		
	8	Value/Valeur/Valore		
	9	Chassis n°/Telaio N.	Date of exportation/Date de sortie/Data di uscita	Customs office of exportation/ Bureau de douane de sortie/ Ufficio doganale di uscita
	10	Make/Marque/Marca		
	11	Engine No./Moteur n°/Motore N.	Voucher registered under No./Volet enregistré sous n°/	
	12	Make/Marque/Marca	Volet registrato con N.	
	13	No. of cylinders/Nombre de cylindres/Numero di cilindri.....		
	14	Horsepower/Nb.de chevaux/Cavalli-vapore	Stamp Timbre Timbro	
	15	Coachwork/Carosserie/Carozzeria		
	16	Type(car, lorry .../voiture, camion...)/..... Tipo (autovettura, autocarro, ...)		
	17	Colour/Couleur/Colore.....		
	18	Upholstery/Garnitures intérieures/Rivestimento interno	Customs officer's signature/.....	
	19	No. of seats or carrying capacity/Nb. de places ou C.U./..... N. di posti o C.U.	Signature de l'agent de la douane/Firma del funzionario della dogana	
	20	Equipment/Equipement/Equipaggiamento Radio (make)/Appareil radio (marque)/Apparecchio radio (marca).	To be returned to the Customs office of importation at/ A renvoyer au bureau de douane d'entrée de/Da rinviare all'ufficio doganale di entrata di.....	
	21	Spare tyres/Pneus de rechange/Ruote di scorta.....	where the carnet was registered under number/où le carnet a	
	22	Other particulars/Divers/Altro	été enregistré sous le numéro/dove il carnet è stato registrato con N.	
	23			

CARNET CPD	1	Holder (name, address)/Titulaire (nom,adresse)/Titolare (Nome, indirizzo)	CPD/CPD No./N.	Valid until/Valable jusqu'au/ Valido fino al inclusive/inclus/compreso
CARNET IMPORTATION VOUCHER VOLET D'ENTREE VOLET DI E'TRATA	2 3 4		Issued by/Délivré par/Rilasciato da	
		DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT/SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT/DESCRIZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO		
(1)	5	Registered in/Immatriculé en/Immatricolato in	under No./sous le n°/con N.	
	6	Year of manufacture/Année de construction/Anno di costruzione.		
	7	Net weight (kg)/Poids net (kg)/Peso netto (kg).....		
	8	Value/Valeur/Valore		
	9	Chassis n°/Telaio N.	Date of importation/Date d'entrée/Data di entrata	Customs office of importation/ Bureau de douane d'entrée/ Ufficio doganale di entrata
	10	Make/Marque/Marca		
	11	Engine No./Moteur n°/Motore N.	Voucher registered under No./Volet enregistré sous n°/	
	12	Make/Marque/Marca	Volet registrato con N.	
	13	No. of cylinders/Nombre de cylindres/Numero di cilindri.....		
	14	Horsepower/Nb.de chevaux/Cavalli-vapore	Stamp Timbre Timbro	
	15	Coachwork/Carosserie/Carozzeria		
	16	Type(car, lorry .../voiture, camion...)/..... Tipo (autovettura, autocarro ...)		
	17	Colour/Couleur/Colore.....		
	18	Upholstery/Garnitures intérieures/Rivestimento interno	Customs officer's signature/.....	
	19	No. of seats or carrying capacity/Nb. de places ou C.U./..... N. di posti o C.U.	Signature de l'agent de la douane/Firma del funzionario della dogana	
	20	Equipment/Equipement/Equipaggiamento Radio (make)/Appareil radio (marque)/Apparecchio radio (Marca).	N.B. The Customs officer must fill in the lines indicated on the above exportation voucher/La douane d'entrée doit remplir le volet de sortie ci-dessus aux lignes indiquées/L'ufficio doganale di entrata deve compilare il volet di uscita di cui sopra negli appositi spazi.	
	21	Spare tyres/Pneus de rechange/Ruote di scorta.....		
	22	Other particulars/Divers/Altro		
	23			

This carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the following associations/

Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers suivants, sous la garantie des associations suivantes/

Questo carnet può essere utilizzato nei paesi/territori doganali seguenti, con la garanzia delle seguenti associazioni.

(LIST OF COUNTRIES/CUSTOMS TERRITORIES AND APPROVED ASSOCIATIONS)

(LISTE DES PAYS/TERRITOIRES DOUANIERS ET ASSOCIATIONS AGREEES)

(ELENCO DEI PAESI/TERRITORI DOGANALI E DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE)

ALLEGATO B.1.

ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O UTILIZZATE IN OCCASIONE DI UN'ESPOSIZIONE, UNA FIERA, UN CONGRESSO O UNA MANIFESTAZIONE ANALOGA

CAPITOLO I

Definizione

Articolo 1

Per l'applicazione del presente allegato per "manifestazioni" si intendono:

1. le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato;

2. le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;

3. le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, allo scopo di aiutare la comprensione tra i popoli;

4. le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o di associazioni internazionali;

5. le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo,

escluse le esposizioni organizzate a titolo privato in magazzini o locali commerciali per la vendita di merci estere.

CAPITOLO II

Campo di applicazione

Articolo 2

1. Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione:

a) le merci destinate ad essere esposte o a formare oggetto di dimostrazione nel corso di una manifestazione, compreso il materiale di cui agli allegati dell'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, UNESCO, Nuova York, 22 novembre 1950, e relativo protocollo, Nairobi, 26 novembre 1976;

b) le merci destinate ad essere utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti esteri, quali:

i) le merci necessarie alla dimostrazione di macchine o di apparecchi esteri esposti,

ii) il materiale da costruzione e di decorazione, compreso l'equipaggiamento elettrico, per i padiglioni provvisori di espositori stranieri,

iii) il materiale pubblicitario e di dimostrazione destinato manifestamente ad essere utilizzato per la pubblicità delle merci estere esposte, quali le registrazioni sonore e televisive, i film e le diapositive, nonché l'apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione;

c) Il materiale, comprese le apparecchiature per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e di registrazione televisiva, nonché i film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali.

2. Per poter beneficiare delle facilitazioni concesse dal presente Allegato:

 a) i materiali debbono essere importati in quantità ragionevole tenuto conto della loro destinazione;

 b) le condizioni stabilite dalla presente Convenzione debbono essere soddisfatte con soddisfazione dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea.

CAPITOLO III

Disposizioni diverse

Articolo 3

Finché beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente convenzione e sempre che la legislazione nazionale del territorio di ammissione temporanea lo consenta, le merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea non possono essere:

a) prestate, locate o utilizzate dietro rimunerazione; oppure

b) trasportate fuori del luogo della manifestazione.

Articolo 4

1. Il termine per la riesportazione delle merci importate per essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga è di almeno sei mesi a decorrere dalla data dell'ammissione temporanea.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale autorizza gli interessati a lasciare nel territorio di ammissione temporanea le merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di una manifestazione successiva, sempre che si conformino alle disposizioni legali e regolamentari di questo territorio e le merci vengano riesportate nel termine di un anno a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

Articolo 5

1. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione, l'immissione in consumo è ammessa in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione e senza che vigano i divieti o le restrizioni all'importazione vengano applicati alle merci seguenti:

a) piccoli campioni rappresentativi delle merci estere esposte in occasione di una manifestazione, compresi i campioni di prodotti alimentari e di bevande, importati in quanto tali o ottenuti nel corso della manifestazione da merci importate alla rinfusa, sempre che:

i) si tratti di prodotti esteri forniti, gratuitamente, che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico durante la manifestazione per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti,

ii) questi prodotti siano identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi scarso valore unitario,

iii) non possano prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente siano presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio,

iv) i campioni di prodotti alimentari e di bevande che non sono distribuiti in imballaggi conformi al precedente punto 3) siano consumati sul posto nel corso della manifestazione, e

v) stando al parere dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore;

b) merci importate unicamente per la loro dimostrazione o per la dimostrazione di macchine e apparecchi esteri presentati alla manifestazione e consumati o distrutti nel corso di dette dimostrazioni, sempre che, stando al parere dell'autorità doganale del territorio

di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, il numero dei visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore;

c) prodotti di scarso valore utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori di espositori esteri (colori, vernici, carta da parati, ecc.), distrutti a seguito della loro stessa utilizzazione;

d) stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari (illustrati o non) e fotografie prive di cornice, destinati, manifestamente, ad essere utilizzati a fini pubblicitari per le merci, sempre che:

i) si tratti di prodotti esteri, forniti gratuitamente, che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico nel corso della manifestazione, e

ii) stando al parere dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore;

(e) dossiers, archivi, formule e altri documenti destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso o in occasione di riunioni, conferenze o congressi internazionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alle bevande alcoliche, ai tabacchi e ai combustibili.

Articolo 6

1. Sia all'importazione che alla riesportazione, la verifica e lo sdoganamento delle merci che saranno o sono state presentate o utilizzate in occasione di una manifestazione vengono effettuati, in tutti i casi in cui ciò sia possibile ed opportuno, sul posto stesso della manifestazione in causa.

2. Ciascuna Parte Contraente cercherà, in tutti i casi in cui lo ritenga utile, tenuto conto dell'importanza della manifestazione, di aprire, per una durata ragionevole, un ufficio doganale sul luogo della manifestazione organizzata sul suo territorio.

Articolo 7

I prodotti accessoriamente ottenuti nel corso della manifestazione da merci temporaneamente importate, in occasione della dimostrazione di macchine o apparecchi esposti, sono soggetti alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 8

Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, in merito alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, comma a), del presente Allegato.

Articolo 9

Al momento della sua entrata in vigore il presente Allegato abrogherà e sostituirà, conformemente all'articolo 27 della presente Convenzione, la Convenzione doganale relativa alle agevolazioni concesse per l'importazione di merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga, Bruxelles, 8 giugno 1961, negli scambi tra le Parti Contraenti che hanno accettato il presente Allegato e che sono Parti Contraenti della predetta Convenzione.

ALLEGATO B.2.

ALLEGATO RELATIVO AL MATERIALE PROFESSIONALE

CAPITOLO I

Definizione

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Allegato per **"materiale professionale"** si intende:

1. il materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione, necessario ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si rechino nel territorio di un altro paese per effettuare reportages, registrazioni o trasmissioni nel quadro di programmi determinati. La lista illustrativa di questo materiale figura nell'Appendice I del presente Allegato;

2. il materiale cinematografico necessario ad una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per realizzare uno o più film. La lista illustrativa di questo materiale figura nell'Appendice II del presente Allegato;

3. ogni altro materiale necessario per l'esercizio del mestiere o della professione ad una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per compiervi un lavoro determinato. È escluso il materiale da utilizzare nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempre che non si tratti di un'attrezzatura manuale, nello sfruttamento di risorse naturali, nella costruzione, nella riparazione o nella manutenzione di immobili, per l'esecuzione di lavori di terrazzamento o lavori analoghi. La lista illustrativa di questo materiale figura nell'Appendice III del presente Allegato;

4. gli apparecchi ausiliari del materiale di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente Articolo e i loro accessori.

CAPITOLO II

Campo di applicazione

Articolo 2

Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione:

a) il materiale professionale;

b) le parti staccate importate per la riparazione di materiale professionale vincolato al regime dell'ammissione temporanea in virtù del punto a) del presente articolo.

CAPITOLO III

Disposizioni diverse

Articolo 3

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente Allegato il materiale professionale deve:

 a) appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea;

 b) essere importato da una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea;

 c) essere utilizzato esclusivamente dalla persona che si rechi nel territorio di ammissione temporanea o sotto la sua direzione.

2. Il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applica al materiale importato per la realizzazione di film, di programmi televisivi o di opere audiovisive, in esecuzione di un contratto di coproduzione concluso con una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea ed approvato dalle autorità competenti di tale territorio nel quadro di un accordo di coproduzione intergovernativo.

3. Il materiale cinematografico, per la stampa, la radiodiffusione e la televisione non deve costituire oggetto di un contratto di locazione o di un contratto analogo nel quale sia parte una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea, restando inteso che questa condizione non si applica in caso di realizzazione di programmi comuni di radiodiffusione o di televisione.

Articolo 4

1. L'ammissione temporanea dei materiali di produzione e di reportage radiofonici o televisivi e dei veicoli specialmente adattati per essere utilizzati per la realizzazione di reportages radiofonici o televisivi e la loro attrezzatura, importati da enti pubblici o privati riconosciuti a tal fine dall'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.

2. L'autorità doganale può richiedere la presentazione di una lista o di un inventario particolareggiato del materiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, accompagnato da un impegno scritto di riesportazione.

Articolo 5

Il termine per la riesportazione del materiale professionale è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della sua ammissione temporanea. Tuttavia, per i veicoli, il termine per la riesportazione può essere fissato tenendo conto del motivo e della prevedibile durata della loro permanenza nel territorio di ammissione temporanea.

Articolo 6

Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare o di revocare il beneficio dell'ammissione temporanea ai veicoli indicati nelle Appendici da I a III del presente Allegato che, anche a titolo occasionale, imbarchino persone dietro pagamento o carichino merci sul suo territorio per sbarcarle o scaricarle in un luogo situato nel medesimo territorio.

Articolo 7

Le Appendici del presente Allegato ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Al momento della sua entrata in vigore il presente Allegato abrogherà e sostituirà, conformemente all'articolo 27 della presente Convenzione, la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea del materiale professionale, Bruxelles, 8 giugno 1961, negli scambi tra le Parti Contraenti che hanno accettato il presente Allegato e che sono Parti Contraenti della predetta Convenzione.

Appendice I

Materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione

Lista illustrativa

A. Materiale per la stampa, quale:
- personal computer;
- telecopiatrici;
- macchine per scrivere;
- apparecchi da presa di immagini di qualsiasi genere (cinematografici od elettronici);
- apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori di videocassette, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
- supporti di suono o di immagini, registrati o non;
- strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di videosegnali, ecc.);
- materiale da illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
- accessori (cassette, fotometri, obiettivi, supporti, accumulatori, cinghie di trasmissione, carica-batteria, monitor).

B. Materiale per la radiodiffusione, quale:
- materiale per telecomunicazioni, quale apparecchi trasmittenti-riceventi o apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione, terminali raccordabili a rete o a cavo, collegamenti via satellite;
- apparecchi di produzione della frequenza audio (apparecchi di registrazione del suono, di registrazione e di riproduzione),
- strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di videosegnali, ecc.);
- accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici per la registrazione del suono, gruppi elettrogeni, trasformatori, pile e accumulatori, carica-batteria, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
- supporti di suono, registrati o non.

C. Materiale per la televisione, quale:

- apparecchi da presa di immagini per televisione,
- telecinema,
- strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico,
- apparecchi di trasmissione e di ritrasmissione,
- apparecchi di comunicazione,
- apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori video, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche),
- materiale da illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti),
- materiale per il montaggio,
- accessori (orologi, cronometri, bussole, obiettivi, fotometri, supporti, carica-batteria, cassette, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.),
- supporti di suono o di immagini, registrati o non (titoli di testa, segnali d'identificazione delle emittenti, stacchi musicali, ecc.),
- "film rushes",
- strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro. palchi, prodotti per il trucco, asciugacapelli.

D. Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopraindicati, quali veicoli per:

- trasmissioni televisive,
- accessori televisivi,
- la registrazione di videosegnali,
- la registrazione e la riproduzione del suono,
- la diffusione di immagini al rallentatore,
- l'illuminazione.

APPENDICE II

Materiale cinematografico

Lista illustrativa

A. Materiale, quale:

- apparecchi da presa di immagini di qualsiasi genere (cinematografici od elettronici),
- strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di videosegnali, ecc.),
- carrelli e gru;
- materiale da illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti),
- materiale per il montaggio;
- apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori video, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
- supporti di suono o di immagini, registrati o non (titoli di testa, segnali d'identificazione dell'emittente, stacchi musicali, ecc.);
- "film rushes";
- accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, carica-batteria, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
- strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro, palchi, prodotti per il trucco, asciugacapelli.

B. Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopraindicati.

APPENDICE III

Altro materiale

Lista illustrativa

A. Materiale per il montaggio, il collaudo, l'avviamento, il controllo, la verifica, la manutenzione o la riparazione di macchine, di attrezzature, di materiale da trasporto, ecc., quale:

- utensili;
- materiale e apparecchi di misurazione, verifica o controllo (di temperatura, di pressione, di distanza, di altezza, di superficie, di velocità, ecc.), compresi gli apparecchi elettrici (voltimetri, amperometri, cavi di misurazione, comparatori, trasformatori, registratori, ecc.) e i calibri;
- apparecchi e materiale per fotografare le macchine e le attrezzature durante e dopo il montaggio;
- apparecchi per il controllo tecnico delle navi.

B. Materiale necessario agli uomini d'affari, agli esperti di organizzazione scientifica o tecnica del lavoro, di produttività, di contabilità, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe, quale:

- personal computer,
- macchine per scrivere,
- apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini,
- strumenti e apparecchi di calcolo.

C. Materiale necessario agli esperti incaricati di rilevamenti topografici o di lavori di prospezione geofisica, quale:

- strumenti e apparecchi di misurazione,
- materiale di trivellazione,
- apparecchi di trasmissione e di comunicazione.

D. Materiale necessario agli esperti incaricati di combattere l'inquinamento.

E. Strumenti e apparecchi necessari ai medici, ai chirurghi, ai veterinari, alle levatrici, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe.

F. Materiale necessario agli esperti di archeologia, paleontologia, geografia, zoologia, ecc.

G. Materiale necessario agli artisti, alle compagnie teatrali ed alle orchestre, quale gli oggetti utilizzati per la rappresentazione, gli strumenti musicali, gli scenari e i costumi, ecc.

H. Materiale necessario ai conferenzieri per illustrare le loro conferenze.

I. Materiale necessario in occasione di viaggi effettuati per fare delle fotografie (apparecchi fotografici di qualsiasi tipo, cassette, posimetri, obiettivi, supporti, accumulatori, cinghie di trasmissione, carica-batteria, monitor, materiale da illuminazione, articoli alla moda e accessori per indossatrici, ecc).

J. Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini di cui sopra, quali posti di controllo mobili, veicoli-officina, veicoli-laboratorio, ecc.

ALLEGATO B.3.

ALLEGATO RELATIVO AI CONTENITORI, ALLE PALETTE, AGLI IMBALLAGGI, AI CAMPIONI E ALLE ALTRE MERCI IMPORTATE NEL QUADRO DI UN'OPERAZIONE COMMERCIALE

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Allegato si intende per:

a) **"merci importate nel quadro di un'operazione commerciale"**:
i contenitori, le palette, gli imballaggi, i campioni, i film pubblicitari nonché le merci di qualsiasi genere importate nel quadro di un'operazione commerciale, senza che la loro importazione costituisca, di per sé, un'operazione commerciale,

b) **"imballaggio"**:
tutti gli articoli e i materiali che servono o che sono destinati a servire, nello stato in cui sono importati, ad imballare, proteggere, fissare o separare merci, esclusi i materiali (paglia, carta, fibra di vetro, trucioli, ecc.) importati alla rinfusa. Sono parimenti esclusi i contenitori e le palette definiti (e) rispettivamente alle lettere c) e d) del presente articolo;

c) **"contenitore"**:
un dispositivo per il trasporto (telaio, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo):

i) che costituisce uno scompartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere delle merci,

ii) che ha carattere permanente ed è pertanto abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente,

iii) che è specialmente progettato per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, mediante uno o più modi di trasporto,

iv) che è progettato in modo da poter essere facilmente manipolato, in particolare durante il suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro,

v) che è progettato in modo da essere facilmente riempito e vuotato, e

vi) che ha un volume interno di almeno un metro cubo;

il termine "contenitore" comprende gli accessori e l'attrezzatura del contenitore in base alla sua categoria, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine "contenitore" non comprende i veicoli, gli accessori o i pezzi staccati dei veicoli, gli imballaggi e le palette. Le "carrozzerie amovibili" sono assimilate ai contenitori;

d) **"palette"**:
un dispositivo sul cui ripiano può essere raggruppata una certa quantità di merci in modo da costituire un'unità di carico ai fini del suo trasporto, della sua movimentazione o del suo accatastamento con l'impiego di apparecchi meccanici. Questo dispositivo è costituito da due ripiani collegati tra loro da traverse o da un ripiano che poggia su piedi; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendo la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; esso può essere munito o no di sovrastruttura;

e) **"campione"**:

gli articoli che sono rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci delle quali è prevista la fabbricazione, esclusi gli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tali che, considerati nel loro insieme, non costituiscono più dei campioni secondo gli usi normali del commercio;

f) **"film pubblicitario"**:

i supporti di immagini registrati, con o senza sonorizzazione, che riproducono essenzialmente immagini dimostrative della natura o del funzionamento di prodotti o materiali messi in vendita o in locazione da una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, sempre che siano di natura tale da essere presentati ad eventuali clienti e non in sale di pubblico spettacolo, siano importati in un collo non contenente più di una copia di ciascun film e non formino parte di un invio di film più importante;

g) **"traffico interno"**:

il trasporto di merci caricate all'interno del territorio doganale di una Parte Contraente per essere scaricate all'interno del territorio doganale della medesima Parte Contraente.

CAPITOLO II

Campo di applicazione

Articolo 2

Beneficiano dell'ammissione temporanea, conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione, le merci indicate qui di seguito e importate nel quadro di un'operazione commerciale:

a) gli imballaggi importati pieni per essere riesportati vuoti o pieni, oppure importati vuoti per essere riesportati pieni;

b) i contenitori riempiti o no di merci nonché gli accessori e le attrezzature ai contenitori ammessi temporaneamente che sono importati con il contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure che sono importati separatamente per essere riesportati con un contenitore;

c) i pezzi staccati importati per la riparazione dei contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea in conformità della lettera b) del presente articolo;

d) le palette;

e) i campioni;

f) i film pubblicitari;

g) ogni altra merce importata per uno dei fini di cui all'Appendice I del presente Allegato nel quadro di un'operazione commerciale ma la cui importazione non costituisce, di per sè, un'operazione commerciale.

Articolo 3

Le disposizioni del presente Allegato non pregiudicano le legislazioni doganali delle Parti Contraenti applicabili all'atto dell'importazione delle merci trasportate in contenitori o in imballaggi o su palette.

Articolo 4

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Allegato:

a) gli imballaggi devono essere riesportati unicamente dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Essi non possono essere utilizzati nel traffico interno neppure occasionalmente;

b) i contenitori devono essere muniti di marchi alle condizioni di cui all'Appendice II del presente Allegato. Essi possono essere utilizzati nel traffico interno ma, in tal caso, ogni Parte Contraente ha la facoltà di far applicare le seguenti condizioni:

- il contenitore percorrerà l'itinerario più breve per giungere nel luogo, o nelle sue vicinanze, in cui le merci da esportare devono essere caricate o a partire dal quale il contenitore deve essere riesportato vuoto;

- il contenitore sarà utilizzato nel traffico interno soltanto una volta prima di essere riesportato;

c) le palette o un numero eguale di palette dello stesso tipo e di valore sensibilmente uguale devono essere esportate preventivamente o essere esportate o riesportate in un secondo tempo;

d) i campioni a fini pubblicitari devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importati nel solo intento di essere presentati o di essere oggetto di dimostrazione nel territorio di ammissione temporanea per suscitare ordinazioni di merci che saranno importate in questo stesso territorio. Essi non devono essere venduti, né destinati al loro uso normale tranne per le necessità della dimostrazione, né utilizzati in qualsiasi modo in locazione o contro rimunerazione durante la permanenza nel territorio di ammissione temporanea;

e) l'utilizzazione delle merci di cui ai punti 1 e 2 dell'Appendice I del presente Allegato non deve costituire un'attività lucrativa.

2. Ogni Parte Contraente ha il diritto di rifiutare l'ammissione temporanea ai contenitori, alle palette o agli imballaggi che hanno formato oggetto di acquisto, locazione-vendita, noleggio o di un contratto simile concluso da una persona stabilita o residente sul suo territorio.

Articolo 5

1. L'ammissione temporanea dei contenitori, delle palette e degli imballaggi è concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.

2. In sostituzione del documento doganale e della garanzia per i contenitori, il beneficiario dell'ammissione temporanea può essere tenuto ad impegnarsi per iscritto:

 i) a fornire all'autorità doganale, su sua richiesta, le informazioni dettagliate relative ai movimenti di ogni contenitore vincolato al regime dell'ammissione temporanea, ivi comprese le date e i luoghi di entrata nel territorio di ammissione temporanea e di uscita da tale territorio, oppure la lista dei contenitori accompagnata dall'impegno scritto della loro riesportazione,

 ii) a pagare i dazi e le tasse all'importazione che potrebbero essere esigibili nel caso in cui non fossero soddisfatte le condizioni che disciplinano l'ammissione temporanea.

3. In sostituzione del documento doganale e della garanzia per le palette e gli imballaggi, il beneficiario dell'ammissione temporanea può essere tenuto a presentare all'autorità doganale l'impegno scritto della loro riesportazione.

4. Le persone che si avvalgono regolarmente del regime dell'ammissione temporanea sono autorizzate a sottoscrivere un impegno globale.

Articolo 6

Il termine per la riesportazione delle merci importate nel quadro di un'operazione commerciale è di almeno sei mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

Articolo 7

Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, nei confronti:
a) di al massimo tre gruppi di merci, fra quelle di cui all'articolo 2;
b) dell'articolo 5, paragrafo 1,
del presente Allegato.

Articolo 8

Le Appendici del presente Allegato ne costituiscono parte integrante.

Articolo 9

Al momento della sua entrata in vigore il presente Allegato abrogherà e sostituirà, conformemente all'articolo 27 della presente Convenzione, le convenzioni e disposizioni qui di seguito indicate:

- Convenzione europea relativa al regime doganale delle palette utilizzate nei trasporti internazionali, Ginevra, 9 dicembre 1960;
- Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea degli imballaggi, Bruxelles, 6 ottobre 1960;
- Articoli da 2 a 11 e allegati da 1 (paragrafi 1 e 2) a 3 della convenzione doganale relativa ai contenitori, Ginevra, 2 dicembre 1972
- Articoli 3, 5 e 6 (1.b e 2) della Convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, Ginevra, 7 novembre 1952,

negli scambi tra le Parti Contraenti che hanno accettato il presente Allegato e che sono Parti Contraenti delle predette Convenzioni.

APPENDICE I

Lista delle merci conformemente all'articolo 2, lettera g)

1. Merci che devono essere sottoposte a prove, controlli, esperimenti o dimostrazioni.

2. Merci che devono essere impiegate per prove, controlli, esperimenti o dimostrazioni.

3. Pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, positive, e altri supporti di immagini registrati destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale.

4. Pellicole cinematografiche, nastri magnetici, pellicole magnetizzate ed altri supporti di suono o di immagini destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione.

5. Supporti d'informazione registrati, inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nel trattamento automatico dei dati.

6. Oggetti (ivi compresi i veicoli) che, per la loro natura, possono servire unicamente a propagandare un articolo determinato o a uno scopo determinato.

APPENDICE II

Disposizioni relative alla marcatura dei contenitori

1. Sui contenitori devono essere apposte in modo da essere durature e in un punto adeguato e ben visibile le seguenti indicazioni:

 a) identificazione del proprietario o dell'utilizzatore;

 b) marche e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'utilizzatore, e

 c) tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse.

2. Il paese di appartenenza del contenitore potrà essere indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli per la circolazione stradale internazionale. Ogni paese potrà subordinare l'impiego sui contenitori del suo nome o della sua sigla all'osservanza delle disposizioni della propria legislazione nazionale. L'identificazione del proprietario o dell'utilizzatore potrà essere effettuata o indicandone il nome o con una sigla, consacrata dall'uso, esclusi i simboli quali emblemi o bandiere.

3. Affinché i marchi e i numeri d'identificazione figuranti sui contenitori possano essere reputati iscritti in modo duraturo, quando venga utilizzato un foglio di plastica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

 a) l'adesivo da utilizzare dovrà essere di qualità. La striscia, una volta applicata, dovrà presentare una resistenza alla trazione più modesta della forza di adesione in modo da non poterla staccare senza danneggiarla. Soddisfa tali requisiti una striscia ottenuta per colata. Non ci si potrà quindi avvalere di una striscia ottenuta per calandratura;

b) quando i marchi e i numeri d'identificazione debbano essere modificati, la striscia da sostituire dovrà essere completamente rimossa prima d'incollare la nuova. È vietato apporre la nuova striscia sulla vecchia.

4. Le specifiche relative all'utilizzazione di un foglio di plastica per la marcatura dei contenitori di cui al punto 3 della presente Appendice non escludono la possibilità di avvalersi di altri metodi di marcatura duratura.

ALLEGATO B.4.

ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE NEL QUADRO DI UN PROCESSO DI FABBRICAZIONE

CAPITOLO I

Definizione

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Allegato per "merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione" si intendono:

1. a) le matrici, i clichés, gli stampi i disegni, i progetti, i modelli e altri oggetti simili,

 b) gli strumenti di misura, di controllo, di verifica ed altri oggetti simili,

 c) gli utensili e gli strumenti speciali,

 importati per essere utilizzati nel corso del processo di fabbricazione; e

2. per "mezzi di produzione sostitutivi":
 gli strumenti, gli apparecchi e le macchine che, in attesa della fornitura o della riparazione di merci simili, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore, secondo il caso.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

Beneficiano dell'ammissione temporanea, conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, le merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione.

CAPITOLO III

Disposizioni diverse

Articolo 3

Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Allegato:

a) le merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere destinate ad una persona stabilita in detto territorio;

b) la totalità o parte (secondo le disposizioni della legislazione nazionale) della produzione risultante dall'impiego delle merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente Allegato, deve essere esportata dal territorio di ammissione temporanea;

c) i mezzi di produzione sostitutivi devono essere messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione della persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea da o per iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione la cui consegna subisce un ritardo o che debbono essere riparati.

Articolo 4

1. Il termine per la riesportazione delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente Allegato è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

2. Il termine per la riesportazione dei mezzi di produzione sostitutivi è di sei mesi almeno a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

ALLEGATO B.5.

ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN UN INTENTO EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Allegato, si intende per:

a) **"merci importate in un intento educativo, scientifico o culturale"**: il materiale scientifico e pedagogico, il materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale;

b) al punto a) qui sopra:

i) **"materiale scientifico e pedagogico"**:

i modelli, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i loro accessori utilizzati per la ricerca scientifica e l'insegnamento o la formazione professionale;

ii) **"materiale per il conforto dei marittimi"**:

il materiale destinato alle attività di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo delle persone che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare di una nave estera adibita al traffico marittimo internazionale.

Liste illustrative del "materiale pedagogico", del "materiale per il conforto dei marittimi" e di "ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale" figurano rispettivamente nelle Appendici I, II e III del presente Allegato.

CAPITOLO II

Campo di applicazione

Articolo 2

Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione:

a) le merci importate esclusivamente per fini educativi, scientifici o culturali;

b) i pezzi di ricambio relativi al materiale scientifico e pedagogico vincolato al regime dell'ammissione temporanea in virtù del punto a) qui sopra, nonché gli utensili specialmente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale.

CAPITOLO III

Disposizioni diverse

Articolo 3

Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate da questo Allegato:

a) le merci importate in un intento educativo, scientifico o culturale devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importate, in numero ragionevole, da istituti riconosciuti, tenuto conto della loro destinazione. Esse non devono essere utilizzate per fini commerciali;

b) il materiale per il conforto dei marittimi deve essere utilizzato a bordo di navi straniere adibite al traffico marittimo internazionale o temporaneamente sbarcato da una nave per essere utilizzato a terra dall'equipaggio, o importato per essere utilizzato in luoghi di ritrovo, club e locali di ricreazione per marittimi gestiti da organismi ufficiali o da organizzazioni religiose o di altro genere, senza scopo di lucro, e in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.

Articolo 4

L'ammissione temporanea di materiale scientifico e pedagogico e di materiale per il conforto dei marittimi utilizzato a bordo delle navi è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. Per quanto riguarda il materiale scientifico e pedagogico può essere richiesto, all'occorrenza, l'inventario di detto materiale e un impegno scritto in merito alla sua riesportazione del materiale scientifico e pedagogico in causa.

Articolo 5

Il termine per la riesportazione delle merci importate in un intento educativo, scientifico o culturale è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

Articolo 6

Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, nei confronti delle disposizioni dell'articolo 4 del presente Allegato, relativamente al materiale scientifico e pedagogico.

Articolo 7

Le Appendici del presente Allegato ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Al momento della sua entrata in vigore il presente Allegato, conformemente all'articolo 27 della presente Convenzione, abrogherà e sostituirà la Convenzione doganale relativa al materiale per il conforto dei marittimi, Bruxelles, 1° dicembre 1964, la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, Bruxelles, 11 giugno 1968, e la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale pedagogico, Bruxelles, 8 giugno 1970, negli scambi tra le Parti Contraenti che hanno accettato il presente Allegato e che sono Parti Contraenti delle predette Convenzioni.

APPENDICE I

Lista illustrativa

a) Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini, quali:
proiettori di diapositive o di pellicole fisse;
proiettori cinematografici;
retroproiettori ed episcopi;
magnetofoni, videoregistratori e cinescopi;
televisioni a circuito chiuso.

b) Supporti di suono e di immagini, quali:
diapositive, pellicole fisse e microfilm;
pellicole cinematografiche;
registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi);
videocassette.

c) Materiale specializzato, quale:
materiale bibliografico e audiovisivo per biblioteche;
librerie mobili;
laboratorio di lingue;
materiale per l'interpretazione simultanea;
macchine meccaniche o elettroniche per l'insegnamento programmato;
oggetti specialmente concepiti per l'insegnamento o la formazione professionale dei minorati.

d) Altro materiale, quale:
tabelloni, modelli, grafici, carte, piani, fotografie e disegni;
strumenti, apparecchi e modelli concepiti per la dimostrazione;
collezioni di oggetti corredati di informazioni didattiche, visive o sonore, preparate per l'insegnamento di un soggetto ("study kits");
strumenti, apparecchi, utensileria e macchine utensili per l'apprendimento di tecniche o di mestieri;
materiali, compresi i veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati da soccorritori, destinati alla formazione di persone chiamate a prestare soccorso.

APPENDICE II

Lista illustrativa

a) Libri e stampati, quali:
libri di qualsiasi genere;
corsi per corrispondenza;
giornali e pubblicazioni periodiche;
opuscoli contenenti informazioni sui servizi di conforto esistenti nei porti.

b) Materiale audiovisivo, quale:
apparecchi di riproduzione del suono e delle immagini;
registratori su nastri magnetici;
apparecchi riceventi per la radiodiffusione, apparecchi riceventi per la televisione;
proiettori;
registrazione su dischi o su nastri magnetici (corsi di lingue, trasmissioni radiofoniche, messaggi augurali, musica e spettacoli di intrattenimento);
pellicole impressionate e sviluppate;
diapositive;
videocassette.

c) Articoli sportivi, quali:
indumenti sportivi;
palloni e palle;
racchette e reti;
giochi da praticare sul ponte;
materiale per l'atletica;
materiale per la ginnastica.

d) Materiale per la pratica di giochi o passatempi, quali:
giochi di società;
strumenti musicali;
materiale e accessori per il teatro dilettantistico;
materiale per la pittura artistica, la scultura, il lavoro del legno, dei metalli, la confezione dei tappeti, ecc.

e) Oggetti per il culto.

f) Parti, pezzi staccati e accessori del materiale di conforto.

APPENDICE III

Lista illustrativa

Merci quali:

1. Costumi e accessori di scena inviati a titolo di prestito gratuito a compagnie teatrali o a teatri.

2. Spartiti musicali inviati a titolo di prestito gratuito a sale da concerto o ad orchestre.

ALLEGATO B.6.

ALLEGATO RELATIVO AGLI EFFETTI PERSONALI DEI VIAGGIATORI E ALLE MERCI IMPORTATE A FINI SPORTIVI

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Per l''applicazione del presente Allegato, si intende per:

a) **"viaggiatore"**:
chiunque entri temporaneamente nel territorio di una Parte Contraente in cui non abbia la residenza normale per turismo, sport, affari, riunioni professionali, salute, studi, ecc.;

b) **"effetti personali"**:
tutti gli articoli, nuovi od usati, di cui un viaggiatore possa ragionevolmente aver bisogno per uso personale durante il viaggio, in considerazione di tutte circostanze del medesimo, ad esclusione di qualsiasi merce importata a fini commerciali. La lista illustrativa degli effetti personali figura nell'Appendice I del presente Allegato;

c) **"merci importate a fini sportivi"**:
articoli sportivi e altri materiali destinati ad essere utilizzati dai viaggiatori in occasione di competizioni o di dimostrazioni sportive o a fini di allenamento sul territorio di ammissione temporanea. La lista illustrativa di queste merci figura nell'Appendice II del presente Allegato.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

Beneficiano dell'ammissione temporanea, conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione, gli effetti personali e le merci importate a fini sportivi.

CAPITOLO III

Disposizioni diverse

Articolo 3

Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Allegato:

a) gli effetti personali devono essere importati dal viaggiatore sulla sua persona o essere contenuti nei suoi bagagli (accompagnati o non);

b) le merci importate a fini sportivi devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importate in numero ragionevole tenuto conto della loro destinazione.

Articolo 4

1. Viene accordata l'ammissione temporanea per gli effetti personali senza che venga richiesto un documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia, eccezion fatta per gli articoli soggetti ad un'elevata aliquota di dazi e tasse all'importazione.

2. Per le merci importate ai fini sportivi in sostituzione del documento doganale e della costituzione di una garanzia può essere richiesto l'inventario di dette merci e, per quanto possibile, un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.

Articolo 5

1. La riesportazione degli effetti personali ha luogo, al più tardi, quando la persona che li ha importati lascia il territorio di ammissione temporanea.

2. Il termine per la riesportazione delle merci importate a fini sportivi è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

Articolo 6

Le Appendici del presente Allegato ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Al momento della sua entrata in vigore il presente Allegato abrogherà e sostituirà, conformemente all'articolo 27 della presente Convenzione, le disposizioni degli articoli da 2 a 5 della Convenzione sulle agevolazioni doganali a favore del turismo, Nuova York, 4 giugno 1954, negli scambi tra le Parti Contraenti che hanno accettato il presente Allegato e che sono Parti Contraenti della suddetta Convenzione.

APPENDICE I

Lista illustrativa

1. Indumenti.
2. Articoli da toeletta.
3. Gioielli personali.
4. Apparecchi fotografici e cineprese con una quantità ragionevole di pellicole e di accessori.
5. Proiettori portatili di diapositive o di pellicole e relativi accessori, insieme ad una quantità ragionevole di diapositive o di pellicole.
6. Videocamere e apparecchi portatili di registrazione televisiva accompagnati da un quantitativo ragionevole di nastri.
7. Strumenti di musica portatili.
8. Fonografi portatili, con dischi.
9. Apparecchi portatili di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i dittafoni, con nastri.
10. Apparecchi riceventi per la radiodiffusione portatili.
11. Apparecchi riceventi per la televisione portatili.
12. Macchine da scrivere portatili.
13. Calcolatrici portatili.
14. Personal computer portatili.
15. Binocoli.
16. Carrozzine.
17. Carrozzelle per invalidi.
18. Attrezzi ed attrezzatura sportiva, quali tende ed altro materiale da campeggio, oggetti per la pesca, attrezzatura per l'alpinismo, materiale di immersione, armi da caccia con cartucce, cicli senza motore, canoe e kayak di lunghezza inferiore a 5,5 m, sci, racchette da tennis, tavole da surf, tavole a vela, attrezzatura per il golf, deltaplani, parapendio.
19. Apparecchi portatili per dialisi e materiale medico affine nonché articoli "usa e getta" importati per essere utilizzati con questo materiale.
20. Altri articoli aventi manifestamente carattere personale.

APPENDICE II

Lista illustrativa

A. Materiale per l'atletica leggera, quale:
- ostacoli,
- giavellotti, dischi, aste, pesi, martelli.

B. Materiale per giochi con la palla, quale:
- palle di qualsiasi genere,
- racchette, mazzette, mazze da golf, "crosses", mazze da baseball e articoli affini,
- reti di qualsiasi tipo,
- montanti da rete.

C. Materiale per gli sport invernali, quale:
- sci e bastoncini,
- pattini,
- slitte e bob,
- materiale per il "curling"

D. Indumenti, calzature, guanti e copricapo per fare sport, ecc., di qualsiasi genere.

E. Materiale per gli sport nautici, quale:
- canoe e kayak,
- barche a vela e a remi, vele, imbarcazioni leggere per il canottaggio e pagaie,
- acquaplani e vele.

F. Veicoli, quali:
- autovetture,
- motociclette,
- natanti.

G. Materiale destinato a varie manifestazioni, quale:

- armi da tiro sportivo e munizioni,
- cicli senza motore,
- archi e frecce,
- materiale per la scherma,
- materiale per la ginnastica,
- bussole,
- tappeti per gli sporti di lotta e tatami,
- materiale per il sollevamento pesi,
- materiale per l'equitazione, sulkies,
- parapendio, deltaplani, tavole a vela,
- materiale per l'alpinismo,
- cassette musicali per accompagnare le dimostrazioni.

H. Materiale ausiliario, quale:

- materiale di misurazione e affissione dei risultati,
- apparecchi per l'analisi del sangue e dell'urina.

ALLEGATO B.7.

ALLEGATO RELATIVO AL MATERIALE DI PROPAGANDA TURISTICA

CAPITOLO I

Definizione

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Allegato per **"materiale di propaganda turistica"** si intendono:

le merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale. Una lista illustrativa di questo materiale figura nell'Appendice al presente Allegato.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

Il materiale di propaganda turistica beneficia dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione, ad eccezione del materiale di cui all'articolo 5 di questo Allegato per il quale è accordata la franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione.

CAPITOLO III

Disposizioni diverse

Articolo 3

Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse da questo Allegato il materiale di propaganda turistica deve appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importato in quantità ragionevole tenuto conto della sua destinazione.

Articolo 4

Il termine per la riesportazione del materiale di propaganda turistica è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della sua ammissione temporanea.

Articolo 5

L'ammissione in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione è accordata al materiale di propaganda turistica indicato qui di seguito:

a) documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o non, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, carte geografiche illustrate o non, vetrofanie) destinati ad essere distribuiti gratuitamente, purché tali documenti non contengano più del 25% di pubblicità commerciale privata e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale;

b) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all'estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25% di pubblicità commerciale privata;

c) il materiale tecnico inviato ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell'artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, università, stazioni termali o altre istituzioni analoghe.

Articolo 6

L'Appendice al presente Allegato ne costituisce parte integrante.

Articolo 7

Al momento della sua entrata in vigore il presente Allegato abrogherà e sostituirà, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, il Protocollo aggiuntivo alla convenzione sulle agevolazioni doganali a favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica, Nuova York, 4 giugno 1954, negli scambi tra le Parti Contraenti che hanno accettato il presente Allegato e che sono Parti Contraenti del predetto Protocollo.

APPENDICE

Lista illustrativa

1. Oggetti destinati ad essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati o dei corrispondenti designati da enti ufficiali nazionali del turismo o in altri locali autorizzati dall'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea: quadri e disegni, fotografie e ingrandimenti fotografici incorniciati, libri d'arte, pitture, stampe o litografie, sculture, arazzi ed altre opere d'arte simili.

2. Materiale per mostre (vetrine, supporti e oggetti simili), ivi compresi gli apparecchi elettrici o meccanici necessari per il loro funzionamento.

3. Film documentari, dischi, nastri magnetici impressionati ed altre registrazioni sonore, destinati a spettacoli gratuiti, ad esclusione di quelli il cui soggetto tende alla propaganda commerciale e di quelli correntemente messi in vendita nel territorio di ammissione temporanea.

4. Vessilli in numero ragionevole.

5. Diorama, modelli, diapositive, clichés per la stampa, negativi fotografici.

6. Esemplari in numero ragionevole di prodotti dell'artigianato nazionale, di costumi regionali e di altri oggetti simili di carattere folcloristico.

ALLEGATO B.8.

ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO

CAPITOLO I

Definizione

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Allegato, si intende per:

a) **"merci importate in regime di traffico frontaliero"**:
 - le merci che vengono importate dai frontalieri per l'esercizio del loro mestiere o della loro professione (artigiani, medici, ecc.);
 - gli effetti personali o le suppellettili dei frontalieri importati dai medesimi a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione;
 - il materiale destinato alla coltivazione di fondi situati nella zona di frontiera del territorio di ammissione temporanea;
 - il materiale appartenente ad un organismo ufficiale importato nel quadro di un'operazione di soccorso (incendio, inondazione, ecc.);

b) **"zona di frontiera"**:
 la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione è stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici;

c) **"frontalieri"**;
 le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera;

d) **"traffico frontaliero"**;
 le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione le merci importate in regime di traffico frontaliero.

CAPITOLO III

Disposizioni diverse

Articolo 3

Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente Allegato:

a) le merci importate in regime di traffico frontaliero devono appartenere ad un frontaliero stabilito nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea;

b) il materiale destinato alla coltivazione dei fondi deve essere utilizzato da frontalieri stabiliti nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea che coltivano terreni situati in quest'ultima zona di frontiera. Questo materiale deve essere utilizzato per l'esecuzione di lavori agricoli o di lavori forestali, quali lo scarico o il trasporto di legname, oppure la piscicoltura;

c) il traffico frontaliero di riparazione, lavorazione o trasformazione deve essere privo di qualsiasi carattere commerciale.

Articolo 4

1. L'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti può subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero alla presentazione dell'inventario di dette merci e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.

3. Il beneficio dell'ammissione temporanea può essere accordato anche dietro semplice iscrizione in un registro depositato nell'ufficio doganale.

Articolo 5

1. Il termine per la riesportazione delle merci importate in regime di traffico frontaliero è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

2. Tuttavia, il materiale destinato alla coltivazione dei terreni deve essere riesportato a lavori ultimati.

ALLEGATO B.9.

ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN UN INTENTO UMANITARIO

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Allegato, si intende per:

a) **"merci importate in un intento umanitario"**:
il materiale medico-chirurgico e di laboratorio e le spedizioni aventi carattere d'urgenza;

b) **"spedizioni aventi carattere d'urgenza"**:
qualsiasi merce, ad esempio veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altre merci di prima necessità, spedita per soccorrere le vittime di catastrofi naturali o di sinistri analoghi.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione le merci importate in un intento umanitario.

CAPITOLO III

Disposizioni diverse

Articolo 3

Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse da questo Allegato:

a) le merci importate in un intento umanitario devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere inviate a titolo di prestito gratuito;

b) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio deve essere destinato ad ospedali o ad altri centri sanitari che, per circostanze eccezionali, ne abbiano urgente bisogno, sempre che tale materiale non sia disponibile, in quantità sufficiente, nel territorio di ammissione temporanea;

c) le spedizioni aventi carattere di urgenza devono essere destinate a persone autorizzate dalle autorità competenti del territorio di ammissione temporanea.

Articolo 4

1. Per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio deve poter essere accettato in sostituzione del documento doganale e della garanzia l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.

2. L'ammissione temporanea delle spedizioni aventi carattere di urgenza è accordata senza che venga richiesto un documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. Tuttavia, l'autorità doganale può chiedere che venga presentato l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.

Articolo 5

1. Il termine per la riesportazione del materiale medico-chirurgico e di laboratorio è stabilito tenendo conto delle necessità.

2. Il termine per la riesportazione delle spedizioni aventi carattere di urgenza è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

ALLEGATO C

ALLEGATO CONCERNENTE I MEZZI DI TRASPORTO

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Allegato si intende per:

a) **"mezzi di trasporto"**:
qualsiasi nave (ivi comprese le bettoline e le chiatte, anche trasportate a bordo di una nave, e gli idroscivolanti), hovercraft, aeromobile, veicolo stradale a motore (ivi compresi i cicli a motore, i rimorchi, i semirimorchi e i complessi di veicoli), e il materiale ferroviario rotabile nonché i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che si trovano a bordo del mezzo di trasporto, compreso il materiale speciale per il carico, lo scarico, la movimentazione e la protezione delle merci;

b) **"uso commerciale"**:
il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o non;

c) **"uso privato"**:
utilizzazione, da parte dell'interessato, esclusivamente per uso personale, escluso qualsiasi uso commerciale;

d) **"traffico interno"**:
il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio di ammissione temporanea per essere sbarcate o scaricate all'interno di detto territorio;

e) **"serbatoi normali"**:

i serbatoi fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i mezzi di trasporto dello stesso tipo del mezzo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta di un tipo di carburante, sia per la trazione dei mezzi di trasporto sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi installati sui mezzi di trasporto che consentono l'utilizzazione diretta di altri tipi di carburante nonché i serbatoi adattati ad altri sistemi di cui possono essere muniti i mezzi di trasporto.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione:

a) i mezzi di trasporto per uso commerciale o per uso privato;

b) i pezzi di ricambio e le attrezzature importate per la riparazione di un mezzo di trasporto già importato temporaneamente. I pezzi e le attrezzature sostituiti, non riesportati, saranno soggetti ai dazi ed alle tasse all'importazione a meno che non ricevano una delle destinazioni previste dall'articolo 14 della presente Convenzione.

Articolo 3

Le normali operazioni di manutenzione e le riparazioni dei mezzi di trasporto diventate necessarie durante il viaggio a destinazione o all'interno del territorio di ammissione temporanea, e che sono effettuate durante il vincolo al regime dell'ammissione temporanea, non costituiscono una modifica ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della presente Convenzione.

Articolo 4

1. I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei mezzi di trasporto importati temporaneamente e i lubrificanti destinati alle normali esigenze di detti mezzi di trasporto saranno ammessi in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione senza essere soggetti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione.

2. Per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale, ciascuna Parte Contraente ha tuttavia il diritto di stabilire dei massimali per le quantità di combustibili e di carburanti che possono essere ammesse in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione, senza essere soggette ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione sul suo territorio e che sono contenute nei serbatoi normali del veicolo stradale a motore importato temporaneamente.

CAPITOLO III

Disposizioni diverse

Articolo 5

Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Allegato:

a) i mezzi di trasporto per uso commerciale devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati ed utilizzati da persone che esercitano la loro attività a partire da tale territorio;

b) i mezzi di trasporto per uso privato devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati ed utilizzati da persone residenti in tale territorio.

Articolo 6

L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.

Articolo 7

Nonostante le disposizioni dell'articolo 5 del presente Allegato:

a) i mezzi di trasporto per uso commerciale possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea ed esplicanti la loro attività per conto di questi, anche se sono stabiliti o residenti nel territorio di ammissione temporanea;

b) i mezzi di trasporto per uso privato possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Ciascuna Parte Contraente può accettare che una persona residente nel suo territorio utilizzi un mezzo di trasporto per uso privato, in particolare quando l'utilizzi per conto e su istruzioni del beneficiario dell'ammissione temporanea.

Articolo 8

Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare o di revocare il beneficio dell'ammissione temporanea:

a) ai mezzi di trasporto per uso commerciale utilizzati nel traffico interno;

b) ai mezzi di trasporto per uso privato utilizzati per uso commerciale nel traffico interno;

c) ai mezzi di trasporto dati in locazione dopo la loro importazione o, se erano in locazione al momento della loro importazione, a quelli rilocati o sublocati a fini diversi dalla loro immediata esportazione.

Articolo 9

1. La riesportazione dei mezzi di trasporto per uso commerciale avviene una volta ultimate le operazioni di trasporto per cui erano stati importati.

2. I mezzi di trasporto per uso privato possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo consecutivo o non di sei mesi per periodo di dodici mesi.

Articolo 10

Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente Convenzione, nei confronti:

a) dell'articolo 2, lettera a), per quanto riguarda l'ammissione temporanea, per uso commerciale, dei veicoli stradali a motore e del materiale ferroviario rotabile;

b) dell'articolo 6, per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale e i mezzi di trasporto per uso privato;

c) dell'articolo 9, paragrafo 2;

del presente Allegato.

Articolo 11

Al momento della sua entrata in vigore questo Allegato, abrogherà e sostituirà, conformemente all'articolo 27 della presente Convenzione, la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati, Nuova York, 4 giugno 1954, la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali, Ginevra, 18 maggio 1956, e la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato delle imbarcazioni di diporto e degli aeromobili, Ginevra, 18 maggio 1956, negli scambi tra le Parti Contraenti che hanno accettato il presente Allegato e che sono Parti Contraenti delle predette Convenzioni.

ALLEGATO D

ALLEGATO RELATIVO AGLI ANIMALI

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Allegato, si intende per:

a) **"animali"**:
gli animali vivi di qualsiasi specie;

b) **"zona di frontiera"**:
la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione è stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici;

c) **"frontalieri"**:
le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera;

d) **"traffico frontaliero"**:
le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione gli animali importati per i fini elencati nell'Appendice al presente Allegato.

CAPITOLO III

Disposizioni diverse

Articolo 3

Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse da questo Allegato:

a) gli animali devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea;

b) gli animali da tiro utilizzati per la coltivazione di terreni situati nella zona di frontiera di ammissione temporanea devono essere importati da frontalieri della zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea.

Articolo 4

1. L'ammissione temporanea degli animali da tiro di cui all'articolo 3, lettera b), del presente Allegato o degli animali importati per transumanza o il pascolo su terreni situati nella zona di frontiera è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.

2. Ciascuna Parte Contraente può subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea degli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla presentazione di un inventario e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.

Articolo 5

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, nei confronti dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente Allegato.

2. Ciascuna Parte Contraente ha parimenti il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, nei confronti dei punti 12 e 13 dell'Appendice dal presente Allegato.

Articolo 6

Il termine per la riesportazione degli animali è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

Articolo 7

L'Appendice del presente Allegato ne costituisce parte integrante.

APPENDICE

Lista di cui all'articolo 2

1. Ammaestramento
2. Addestramento
3. Riproduzione
4. Ferratura o pesatura
5. Trattamento veterinario
6. Prova (ad esempio in vista dell'acquisto)
7. Partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni
8. Spettacoli (animali da circo, ecc.)
9. Trasferimenti turistici (ivi compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori)
10. Esercizio di un'attività (cani o cavalli della polizia, cani da ricerca, cani per ciechi, ecc.)
11. Operazioni di salvataggio
12. Transumanza o pascolo
13. Esecuzione di un lavoro o di un trasporto
14. Uso medico (produzione di veleno, ecc.)

ALLEGATO E

ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN SOSPENSIONE PARZIALE DEI DAZI E DELLE TASSE ALL'IMPORTAZIONE

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Per l'applicazione del presente Allegato, si intende per:

a) **"merci importate in sospensione parziale"**:
le merci che sono menzionate negli altri Allegati della presente Convenzione ma che non soddisfano tutte le condizioni previste per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e delle tasse all'importazione, nonché le merci che non sono menzionate negli altri Allegati della presente Convenzione e che sono destinate ad essere utilizzate temporaneamente per fini quali la produzione o l'esecuzione di lavori.

b) **"sospensione parziale"**:
La sospensione di parte dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione che sarebbe stato riscosso se le merci fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

CAPITOLO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

Beneficiano dell'ammissione temporanea in sospensione parziale conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione le merci di cui all'articolo 1, lettera a), del presente Allegato.

CAPITOLO III

Disposizioni diverse

Articolo 3

Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse da questo Allegato le merci importate in sospensione parziale devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea.

Articolo 4

Ciascuna Parte Contraente può redigere un elenco delle merci ammesse al o escluse dal beneficio dell'ammissione temporanea in sospensione parziale. Il contenuto di tale elenco è comunicato al depositario della presente Convenzione.

Articolo 5

L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a titolo del presente Allegato non deve essere superiore al 5%, per mese o frazione di mese durante il quale le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in sospensione parziale, dell'importo dei dazi e delle tasse che sarebbe stato riscosso per tali merci se queste fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

Articolo 6

L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da riscuotere non deve, in alcun caso, essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso in caso di immissione in consumo delle merci in causa il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

Articolo 7

1. La riscossione dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da pagare a titolo del presente Allegato è effettuata dall'autorità competente a regime appurato.

2. Quando, conformemente all'articolo 13 della presente Convenzione, l'appuramento dell'ammissione temporanea è operato con l'immissione in consumo delle merci, l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente già riscosso a titolo della sospensione parziale deve essere detratto dall'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da pagare a titolo dell'immissione in consumo.

Articolo 8

Il termine per la riesportazione delle merci importate in sospensione parziale è stabilito tenendo conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente Allegato.

Articolo 9

Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, nei confronti dell'articolo 2 del presente Allegato, in merito alla sospensione parziale delle tasse all'importazione.

135

ISSN 0254-1505

COM(92) 537 def.

DOCUMENTI

IT **11 02**

N. di catalogo : CB-CO-92-560-IT-C

ISBN 92-77-50576-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo